

95850

PER
LE COMUNI
DI GENZANO, PALAZZO E BANZI
CONTRA
DEL PUBBLICO DEMANIO

Presso la Gran Corte de' Conti.

Commessario il meritevolissimo

MARCHESINO D' ANDREA.

INDICE

Argomento della Causa-Origine di canzi. pag.	6
Cap. I. Storiche vicende della Contesa	9
Ordinanza del Commessario Masci del 16 aprile 1812	11
Rimostranza del Conte di Monsbourg - Risposta del Ministro dell' Interno	12
Ordinanza dell' Intendente Petroni degli 11 Marzo 1819, uniforme a quella di Masci	15
Esecuzione delle due Ordinanze. Ricorso presso la G. Corte de' Conti : risposta al ricorso	18
Parere del Consultore Parisio, oggi benemerito Ministro di Giustizia	21
Parere dell' Agente del Contenzioso de' Ciuitis	25
Parere del Presidente della G. Corte di Giustizia, che derimendo la parità, fissò l' arbitramento	36
R. Rescritto del 19 Ottobre 1829 che approva l' Arbitramento	52
Istruzioni del Ministro dell' Interno, mandate all' Intendente per l' esecuzione dell' Arbitramento	55
Esecuzione praticata dal Consigliere Lombardi	56
Punti assicurati : metodo tenuto	57
Deliberazione del Consiglio del 12 luglio 1833 con cui si approvano le operazioni fatte dal Delegato Lombardi (<i>nota</i>)	71
Progetto di Ordinanza fatto dall' Intendente, rimesso ai due Ministri delle Finanze e dell' Interno	78
Ordinanza dell' Intendente del tutto uniforme al progetto approvato reiteratamente	89
Reclamo del Demanio con osservazioni (<i>in note</i>)	105
Partizione della Memoria	110
Prima Parte	111
§. I. 1. Quistione pregiudiziale. Con quale approvazione dovea prodursi il Reclamo ?	ivi
§. II. 2. Quistione pregiudiziale. Chi dovrebbe provare il possesso precario, il Demanio, o gli appellati ?	113
§. III. 3. Quistione pregiudiziale. In qual modo deve farsi la pruova ? Può darsi un termine perentorio ?	119
Seconda Parte	122
Cap. I. L' Ordinanza impugnata lungi dal pregiudicare i dritti del Demanio, offende quelli de' Banzesi	ivi
Cap. II. Gravame del Demanio è del tutto insussistente	127
Conclusione	132

In judiciis est salus: vosque decet judiciis
esercendis rempublicam conservare.

Demost. ex orat.

Quae juxta conjovistis, custodite.

Idem.

Hoc spectant leges, hoc volunt incolumen
esse civium conjunctionem.

Cic. de off.

Argomento della causa.

Bantia o *Banxia* (oggi Banzi), antichissima città della Lucania, fu ne' remoti tempi la sede principale de' popoli Osci. Cadde dipoi in potere de' Romani, sotto del di cui imperio si tenne sino alla inondazione de' barbari: era allora popolosa, ricca, fiorente, guerriera. Così la descrive la istoria (1), e la poesia ne ricorda le fresche acque di un suo chiaro fonte (2) e dipinge le

(1) Vedi Plutarco *in vita Marcelli*, e Tit. Liv. Vedi Stefano
voc. *Bansxia*.

(2) O fons Blandusiae splendidior vitro
Fies nobilium tu quoque fontium. Horat. Od. 13.

sue immense *boscaglie*. I Saraceni, i quali fra i barbari si distinsero in ferocia, la sottoposero a ruba ed a soqquadro. Non risparmiarono case e monumenti, non templi ed altari, non età, non sesso: tutto fu distrutto ed adeguato al suolo (3). Quelli che sopravvissero alla strage, alcuni si rifuggirono nel vicino bosco: in mezzo del quale esisteva un palazzo, altri andiedero errando. Ivi incominciarono a ricostruire novelle abitazioni, alle quali conservarono il nome della origine. *Palazzo* (4), paese surto sulle ruine della distrutta Banzia, i di cui abitatori a passi rapidi cercano di emularla.

I rifuggiti intanto e quelli pochi ritornati dopo lungo tempo continuarono a possedere sulle reliquie Bantine quelli stessi fondi che una volta possedevano e ad esercitarvi tutti quelli usi che fin da remoti tempi i di loro avi vi aveano esercitato. Sol che il territorio e specialmente il bosco trovandosi superiore ai bisogni dei nuovi abitatori diede origine secondo l'uso de' tempi di mezzo alla concessione o erezione di un feudo, il quale

(3) Cadono le città, cadono i regni. . .

O nostra mente cupida e superba! T. Tasso.

(4) Vedi Micali? Storia degli antichi popoli italiani.

dandosi o prendendosi da que' pii seguaci di S. Benedetto e di S. Basilio prese la denominazione di Badia di S. Maria di Banzi. Un abate la presedeva ed alcuni pochi monaci se la godevano. Il primo fu seguace di S. Benedetto per cui la Badia si disse de' Benedettini: il secondo seguì la regola di S. Basilio, la quale essendo poco o nulla difforme da quella di S. Benedetto, diede promiscuamente il nome alla Badia or de' Benedettini ed ora de' Basiliani: infine passò nelle mani dei miseri monaci di S. Francesco, detta perciò Badia dei Francescani. Tutti però questi benefici frati non impedivano che i fondi si coltivassero da particolari, anzi gl'incitavano alla coltura: come non impedivano di esercitare qualunque uso su quell'immenso bosco, uso che s'intendeva generico ed amplissimo.

Durarono così le cose fino alla pubblicazione della legge del 1806, la quale prescrivea la divisione di qualunque siasi demanio e lo scioglimento di ogni promiscuità: quando armatosi una lizza più personale che governativa, tra il conte di Monsbourg allora ministro delle Finanze ed il Ministro dell'interno sul modo e sulla spettanza della divisione, fu tant'oltre portata la disputa dai due alti campioni, che niuno la vinse. E siccome sempre avviene che quando i potenti cozzano, il debole soffre, così quel famoso piatto dura dopo l'elas-

so di trentaquattro anni a danno dei Palazzesi, de' Genzanesi e de' Bandini. Le vicende dolorose che i sventurati coloni de' tre nominati paesi han finora sofferto lungi d'impietosir l'animo di alcuni, onde almeno lasciarli tranquilli nel godimento di antichi usi civici da secoli posseduti, li spinge a novelle dimande e pretese per vieppiù restringere la già troppo ristretta condizione colonica. È il demanio stesso, che dovea trovarsi diviso nel 1806, quello che muove la guerra.

Ed è sperabile alla fine che tante famiglie abbiano a gustare dopo sì lunghi anni di turbolenze e di sciagure un poco di calma? Esse non altro desiderano, che assicurare i di loro remoti, remotissimi dritti di cui sono in possesso da secoli e secoli, di coltivare una gleba su quel vasto territorio, di tagliare un virgulto su quell'immenso bosco: ma certo, ma tranquillo, come tranquille vanno a bere le sole acque del Bantusio fonte.

C A P. I.

STORICHE VICENDE DELLA CONTESA.

Pubblicata la legge del dì 1 settembre 1806 ed i successivi decreti co' quali in tempo dell' Occupazione militare venne ordinata la ripartizione de' terreni demaniali del regno, il Commissario ripartitore fu D. Angelo Masci procedette alla ripartizione del demanio della Badia di Banzi, sita nella provincia di Basilicata che allora erasi devoluta alla Casa reale, e dipoi al demanio pubblico. Quale Badia consiste in un fondo di trenta mila tomola, delle quali sette mila son coltivate, ed il rimanente è bosco.

Per tale oggetto egli nel dì 16 aprile 1812 emise una ordinanza colla quale dopo di aver considerato. 1. Che il territorio di Banzi, quantunque non fosse un feudo, pure nella sua qualità ecclesiastica per la parte demaniale, era soggetto alle disposizioni dei decreti relativi alla divisione de' demanj. 2. Che i locali detti *Madama Giulia*, *Valle di Angelo* e *Perasseto*, essendo difese in tutt' i tempi dell' anno, quando il comune credeva d'impugnarne la legittimità, dovea sperimentare le sue ragioni innanzi al tribunale competente; giacchè trattandosi di fondi ecclesiastici

la presunzione favoriva il possessore. 3. Che qualora si voleva dall'Amministrazione della Real casa assumere di essere feudale l'intero corpo, in tal caso, oltrechè gli stessi dritti civici avrebbero avuto luogo e per conseguenza la stessa ripartizione si avrebbe dovuto fare, essa di più sarebbe stata tenuta provare detta qualità e contemporaneamente esibire i requisiti di difesa per gli mentovati tre locali a norma dell'articolo 20 delle istruzioni de' 10 marzo 1810. 4. Che la popolazione di Banzi era appena di 525 anime, ed il territorio demaniale della Badia estesissimo, onde non vi era circostanza da poter accordare un compenso maggiore del *minimum* della prima classe, alla quale appartenevano gli usi che si esercitavano. 5. Che le terre occupate da coloni perpetui si riguardavano già ripartite. 6. Finalmente, che per coloni perpetui si doveano intendere tutti quelli che si trovavano nell'attuale possesso di coltivare senza una qualità precaria, costituita con pubblica scrittura che ne avesse definita la durata e quindi decise.

» 1. Si faccia il notamento di tutte le terre della Badia di Banzi attualmente possedute da' coloni tanto cittadini, che forastieri. Queste terre si abbiano come già legittimamente ripartite. I coloni sieno tenuti al solito terraggio, ed abbino la facoltà di chiuder

» dersi le terre ed affrancarsi le prestazioni, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida.

» 2. Dedotte le suddette colonie, e dedotte le difese *Madama Giulia, Valle di Angelo e Parasseto*, il territorio si divida, dandosene un quarto al comune.

» 3. L'amministrazione della casa reale, per quelchè oppone alla legittimità delle colonie, ed il comune perciocchè oppone alla legittimità delle difese ed alterazioni seguite del solito terraggio, si provvegga no innanzi a' tribunali ordinarij.

La esecuzione di questa ordinanza fu commessa al consigliere d'Intendenza *D. Vincenzo de Pasquale*; ma essendo ciò pervenuto a notizia del Conte di Mosbourg Ministro delle Finanze, questi con uffizio del dì 18 dello stesso mese di aprile 1812 fece presente al conte Zurlo ministro dell'interno, che quella disposizione non potea meritare esecuzione alcuna, perchè Banzi non avea formato mai un comune, che coloro i quali si caratterizzavano per cittadini della medesima erano i fittuarij a' quali si concedevano in ogni anno i territori a semina, ed i dritti che si voleano far valere non erano altro che i patti del contratto di affitto: che quantunque la Badia erasi aggregata al dominio privato del Re, pure i suoi interessi erano cumulati a quelli dello Stato, e per conseguenza essendovi nella ripartizione interessato il regio demanio, non si potea eseguire

l'ordinanza del commissario Masci senza l'approvazione de' ministri delle Finanze e dell' Interno.

Nel dì 22 dello stesso mese di aprile 1812 il conte Zurlo ministro dell' interno rispose al ministro delle Finanze, che Banzi non potea riguardarsi altrimenti che come un comune, benchè pei bisogni dell' amministrazione e per le sue picciole risorse si ritrovava riunito a Genzano: che la riunione di 600 abitanti, la loro antica e costante permanenza in Banzi ove aveano case, famiglie e parrocchia separata da Genzano, metteva Banzi al livello di ogni altro comune. Che gli usi che gli abitanti di Banzi aveano per moltissimi anni esercitato ed esercitavano sui fondi della Badia, eran valutabili come quelli di ogni altra popolazione: anzi a motivo della di loro povertà meritavano più estesi favori, onde metterli in istato di separarsi da Genzano da cui erano obbligati dipendere.

Gli fece dippiù presente essersi ordinato ai commissarj di rimettere le ordinanze in progetto, quando si trattasse di fondi posseduti dal regio demanio. Che nel caso in quistione non potea applicarsi la stessa disposizione nè per analogia nè per fatto; perchè i fondi del dominio privato del Re eran divisi da quelli de' regj demanj, e perchè in Terra di lavoro simili operazioni erano state eseguite sul dominio privato del Re, senzacchè vi fosse intervenuta altra autorità che

quella del commissario. Ed in fine gli fece avvertire che non potea dubitarsi di essere i commissarj i soli giudici estimatori della natura degli usi, e che avendo il signor Masci trovati esistenti in favore degli abitanti di Banzi, gli avea compensati col quarto, cioè col minimo fissato dalla legge. Per conseguenza qualunque loro abboccamento sarebbe stato ozioso; giacchè non poteano mai stabilire un compenso minore di quello che si era dato al Comune di Banzi.

Dopo di questa risposta il ministro delle Finanze fece al ministro dell' interno molte altre rimostranze, colle quali disse che l'ordinanza del commissario Masci non poteva nè doveva avere alcuno effetto, perchè oltre di essere stata proferita senza sentirsi il direttore de' demanj, non ostantecchè si dica di essersi inteso, era ingiusta ed arbitraria; poichè la divisione di un demanio suppone la esistenza di un comune che vi abbia dritto, e Banzi non formò mai un comune. Che gl' individui che l'abitavano erano un ammasso di gente collettizia, dipendente per lo più da Spinazzola, ivi radunata a solo oggetto di coltivare quei terreni che le si dava in fitto e che questi individui non potevano vantare dritti sulle proprietà altrui: che gli usi da essi praticati e che volean far valere non erano altro che i patti del contratto di affitto, la di cui esecuzione non si potea trasformare in dritto di

proprietà , e che la ripartizione ordinata tendeva alla rovina della Badia; poichè quei coloni , a' quali si voleva dare porzione della proprietà , non erano in circostanze di coltivarla e dovevano o cederla ad altri , o pure abbandonarla (a).

A queste altre rimostranze il ministro dell' Interno non rispose , per cui il ministro delle Finanze nel dì 3 giugno 1813 fece un rapporto a Gioacchino Murat , in vista del quale fu l' affare rinviato alla commissione del contenzioso del consiglio di Stato.

Data questa determinazione , il ministro dell' interno nel dì 9 giugno 1813 scrisse all' Intendente di Basilicata di ordinare , che tutta la rendita nascente dalla porzione assegnata al comune si fosse esatta dallo stesso cassiere e ricevitore , che introitava quella del resto della Badia appartenente alla Real Casa per restare tale somma in deposito sino alla decisione che si sarebbe fatta sull' avviso del consiglio di Stato , e che avesse anche sospeso qualunque suddivisione del de-

(a) Se i coloni erano miseri , tanto più gli si doveva dare un pezzo di terreno. Era questo il voto della legge. Essi non l' avrebbero abbandonato ; perchè niuno abbandona l' unico patrimonio che possiede.

manio aggiudicato al comune coll' ordinanza del commissario.

Rimase l' affare in tale stato fino a gennajo del 1819 , quando essendosi con real decreto de' 13 ottobre 1818 disposto che tutte le ordinanze sospese , avessero la loro esecuzione , preso prima l' avviso del procurator generale presso la Gran Corte dei Conti , gli abitanti di Banzi dimandarono la esecuzione dell' ordinanza di Masci.

L' Intendente Petroni dopo di avere inteso il procuratore generale presso la Gran Corte de' Conti signor de Thomasis nel dì 11 marzo 1819 emise altra ordinanza , colla quale confermò quella del commissario Masci , all' infuori della parte riguardante la competenza ; poichè disse che l' amministrazione de' beni riservati a disposizione di Sua Maestà per quel chè rifletteva la legittimità delle colonie si dovesse provvedere innanzi al commissario ripartitore.

In seguito di altre premure de' Banzesi e di altre disposizioni date dal Procurator generale presso la Gran Corte de' Conti , l' Intendente della provincia sig. de Nigris uomo di rettitudine di cuore e di chiarezza di mente a niuno scondo , in data de' 23 maggio 1823 incaricò il consigliere d' intendenza D. Antonio Maria Gala di procedere alla divisione della Badia ai termi-

ni delle decisioni della commissione feudale e dell'ordinanza di Masci. Questo degno funzionario nel dì 15 luglio 1823 procedè al distacco della quarta parte del bosco, e ne diede il possesso all'eletto di Banzi signor Leonardo Antonio Nozza: indi dichiarò che tutte le colonie di Banzi, niuna eccettuata, erano di loro natura perpetue. Contro di queste ordinanze e contro delle operazioni e dichiarazioni fatte da Gala il direttore generale della Real cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico nel dì 2 gennajo 1824 ne produsse formale reclamo presso la Gran Corte de' Conti, e ne chiese l'annullamento per li seguenti motivi.

Nel rito 1.º Perchè avendo i Ministri dell'interno e delle Finanze sospeso la divisione della Badia di Banzi in seguito di disposizioni Sovrane, non si poteva rivenire su di questa divisione senza un nuovo ordine che fosse emanato dalle stesse autorità.

2.º Perchè l'ordinanza dell'Intendente Petroni era radicalmente nulla, per essere stata fatta senza l'intesa delle parti contro il disposto dell'articolo 38 delle istruzioni de' 10 marzo 1810.

3.º Perchè gli atti di dichiarazione fatti dal consiglier Gala erano nulli per essere stati fatti in esecuzione dell'ordinanza di Masci, annullata tanto per Leg-

ge quanto per la posteriore ordinanza dell'intendente Petroni degli 11 maggio 1819.

4.º Nel merito. Perchè la Badia di Banzi era regio padronato, e siccome i terreni di padronato dei particolari non sono che de' beni di loro particolare dritto, i quali staccati per uso pio dalla massa del loro patrimonio non perdono la loro qualità libera originaria di beni liberi da ogni uso civico, così del pari i beni staccati dal patrimonio regio non perdono la loro originaria qualità libera.

5.º Perchè i naturali di Banzi non aveano costituito università. Ed i pochi usi che aveano esercitato per tolleranza degli affittatori temporanei della Badia non gli potevano dar dritto, nè a colonia perpetua, nè a ripartizione alcuna.

6.º Perchè le nuove leggi aveano sciolto ogni comunione di dritti su di un medesimo terreno per lo vantaggio dell'agricoltura, ma non aveano tolto ai proprietarj una parte della loro legittima rendita per aggiudicarla a chi non vi avea dritto.

7.º Perchè si era accordato a' possessori precarj dei terreni di Banzi il dritto di colonia perpetua sull'appoggio del preteso loro actual possesso, quando che vi bisognava un possesso almeno di dieci anni.

8.º Perchè si era stabilita la colonia sulla supposi-

zione , che i terreni si possedevano senza una scrittura che ne dimostrava la durata , mentre le scritture al contrario esistevano , quali erano gl' istrumenti di affitto da **novennio a novennio**.

9.^o Perchè l'enunciate ordinanze contenevano l'esorbitanza di comunicare a' forestieri per le pretese colonie gli stessi dritti conceduti a' naturali.

10.^o Perchè l'oggetto delle nuove leggi era stato di migliorare le terre colla divisione , non di depreziarle. E che nella specie la divisione del bosco soprattutto nel modo in cui era stata eseguita lo inutilizzava quasi tutto , e ne depreziava la proprietà. Per parte del comune di Banzi si rispose che il reclamo della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico avverso dell'ordinanza di Masci era inammissibile , ed ingiusto. Inammissibile per essersi prodotto dopo trascorso il tempo stabilito dalla legge , e dopo che l'ordinanza avea già fatto passaggio in cosa giudicata. Ingiusto perchè i motivi di rito non eran veri nè fondati ; ed i motivi di merito , alcuni erano in contradizione del fatto , ed altri in opposizione del dritto.

Si sosteneva che non eran veri i motivi di rito ;

I. Perchè i Ministri dell' interno e delle finanze non sospesero nè potevano sospendere la divisione del-

la Badia , la quale era stata già eseguita fin da un anno prima ; ma sospesero soltanto la suddivisione.

II. Perchè l'ordinanza di Masci non poteva essere annullata nè dal decreto de' 20 gennaio 1814 che ne prescrisse la notifica a pena di nullità , perchè la notifica era seguita fin da aprile 1812 , nè dall'ordinanza dell' Intendente Petroni ; poichè essendo nulla come sosteneva la cassa di ammortizzazione , un atto nullo non poteva produrre effetto alcuno.

Si diceva inoltre ch'erano in contradizione del fatto i motivi di merito , diretti a dimostrare che la Badia di Banzi fosse stata di Regio Padronato e perciò libera , e che i pochi usi degli abitanti della Badia suddetta dipendevano dalla tolleranza degli ultimi affittatori , poichè da documenti irrefragabili risultava che l'attuale comune di Banzi surse dalle rovine dell' antica Banzia , città chiara per armi e per ricchezze ; E che gli usi civici de' Banzesi derivavano non già dalla tolleranza degli affittatori , ma da diplomi Sovrani , Bolle Ponteficie , da pubblici istrumenti e da altri indubitati ed antichi documenti , che ne dimostravano la legittimità e chiarezza a dispetto del decorso di tanti secoli. Si sosteneva finalmente ch'erano in opposizione del dritto i motivi di merito diretti a dimostrare , che il quarto dell' esteso territorio della Badia non era pro-

porzionato agli usi di pochi cittadini di cui era composto il comune di Banzi, e che lo smembrare un territorio così esteso portava la diminuzione della sua rendita e della sua bellezza. Ben si rispondeva, che lo smembramento e la divisione alla spicciolata era lo scopo delle leggi politiche, che le grandi proprietà possedute da corpi morali per un lato, producevano necessariamente la miseria in un corrispondente numero di cittadini. Che infine non era nelle facoltà de' magistrati di rovesciare la scala delle istruzioni del 10 marzo 1810 che fissava agli usuarj per lo *minimum* almeno il quarto del demanio.

In questo stato di cose il Ministro delle finanze e quello dell'Interno risolsero di far terminare la controversia per via di arbitramento da pronunziarsi da due magistrati, uno per la parte del demanio pubblico, e l'altro per la parte de' comunisti, e destinarono il presidente della Suprema Corte di giustizia per determinare la parità di opinione nel caso che fosse avvenuta.

Per menare ad effetto questa risoluzione, il Ministro degli affari interni nominò il consultore D. Nicola Parisio oggi benemerito Ministro di grazia e giustizia, ed il Ministro delle finanze nominò il presidente della Gran Corte de' Conti D. Gerardo de Ciutiis, i quali precedente sovrana autorizzazione accettarono l'in-

carico; ma nel pronunziare il loro avviso si divisero di parere.

Il consultore Parisio credette superfluo l'esame, se le ordinanze fossero state valide o pur nulle; perchè anche senza le ordinanze i dritti degli uomini di Banzi non erano certamente estinti nel caso che ne avessero, perciò restrinse il suo ragionamento intorno agli usi civici ed intorno alle colonie, a quale uopo si propose ad esaminare le seguenti quistioni.

I. Se gli usi civici competevano sopra fondi di regio padronato, e concluse affermativamente, perciocchè conobbe che gli abitanti di Banzi esercitavano questi usi fin dal tempo che la Badia apparteneva al monastero de' Benedettini e che caduto questo, erano ritornati detti beni al Sovrano colle stesse servitù acquistate da' terzi; poichè ogni fondo passa colle sue affezioni.

II. Se gli usi civici potevano appartenere ad un numero di abitanti non eretti ancora in comune. Decise per l'affermativa; poichè dimostrò, che una popolazione che comincia ad esistere e ad aumentarsi tiene tanto di dritto sul territorio che l'è offerto ad abitare, quanto dritto ha sul suo territorio una più antica popolazione: colla differenza che per una popolazione esistente vi è la presunzione della legge o della consuetudine, e per ogni nuova popolazione tutto viene dalla più o meno

ampia concessione de' possessori sulle nuove terre da abitarli.

III. Se gli usi civici davano una parte di proprietà ne' boschi, su quale argomento ragionò nella seguente maniera.

» Gli articoli 2 e 46 della legge de' 3 dicembre 1808 riservano al Re permettere la divisione de' Boschi. Per Banzi vi è anche dippiù: gl'Intendenti della provincia han riferito che il bosco perde di pregio e di utilità, se si divide. Ma ciò non vieta che possa giudicarsi, se questi fondi sieno soggetti agli usi civici. Li dritti che competono a' possessori, ed agli uomini delle loro terre sono materia di giudizj. Come compensarsi questi dritti ne' boschi è materia di economia pubblica. Li compensi sul più e sul meno dipendono dalle pruove del dritto, senz'acchè non sarebbevi che compensarsi, ed in questo arbitramento cercasi solo del dritto delle parti.

IV. Se costi delle colonie perpetue in Banzi: se v'era diversità fra li forestieri, ed i banzesi: se poteano aversene di quelle nelle difese, intorno a cui ragionò nel seguente modo.

» Chi ha coltivato per un corso di anni un campo deserto acquista un dritto perpetuo sul fondo, salvo il canone al padrone: il che vale, se vi è stata concessio-

» ne, o senza concessione. Tutta la teoria come è notissimo viene dalla legge *de agricolis, de censibus* e più propriamente dalle leggi 7 ed 8 *de omni agro deserto*. Si sa che questo principio era così ricevuto che la concessione colonica non dava azione di caducità pei fondi feudali, e che inoltre si estendeva anche a contratti di certo tempo, quando si erano ritenuti tacitamente per trenta anni. (Afflitto decis. 375). Ne vi è stata distinzione tra coloni indigeni o forestieri, e tra fondi pubblici o privati. Negli usi feudali si fa più specialmente menzione de' contratti libellari, che vi hanno un'assimilazione. A tutti questi dritti si riferiscono l'art. 10 della legge degli 8 giugno 1807 e l'art. 17 delle istruzioni de' 10 marzo 1810 per conservarli a' coloni. Così nel generale della legge, ma anche fuori di ciò, negli istrumenti di affitto della badia di Banzi si parla segnatamente delle colonie, e si distinguono dalle pratiche concesse ai banzesi. Veggasi l'articolo 22 dell'istrumento del 1806. Tanto è sicuro nella causa presente che costi delle colonie, di che ora si fa contesa.

» Visti gli articoli 2 e 46 del decreto de' 3 dicembre 1808 e gli articoli 16 e 20 delle istruzioni de' 10 marzo 1810 intorno alle terre soggette alla divisione de' demanji ed alla estimazione degli usi ci-

» vici sopra tali terre. Visto inoltre l'articolo 10 della
 » legge degli 8 giugno 1807, e l'articolo 17 delle istru-
 » zioni de' 10 marzo 1810 intorno alle colonie. Vista
 » l'ordinanza del commissario del Re del 16 aprile
 » 1812. Visto il reclamo presso la Gran Corte de' Conti
 » contro tale ordinanza. È stato di voto.

» 1.º Che il territorio di Banzi sia diviso per tre
 » quarti a favore del pubblico demanio, e pel rima-
 » nente quarto in favore degli uomini e del comu-
 » ne di Banzi secondo le leggi. Ben vero non siano
 » comprese nella divisione le difese *madama Giulia*,
 » *Valle di Angelo e Perasseto*, ed i terreni di ogni
 » sorta occupati ora da' coloni.

» 2.º Che rimanghino in favore de' coloni, fosse-
 » ro Banzesi o forestieri, li terreni ridotti a coltura nel
 » demanio aperto e nella difesa di Banzi.

» E si riguardino come coloni coloro che si tro-
 » vano ora a possedere li fondi, e che non abbiano un
 » contratto di tempo certo. Per ogni altro si osservino
 » le leggi de' contratti di ciascuno, ed i dritti acqui-
 » stati da essi s'intendano secondo la natura de' contrat-
 » ti medesimi.

» Li coloni, estinto ogni dritto di devoluzione e
 » di fida, saranno tenuti soltanto al solito terraggio,

» ed avranno poi la facoltà di affrancarsi le prestazio-
 » ni e di chiudersi le terre.

» 3.º Che la divisione de' terreni, per quanto con-
 » cerne la parte boscata del demanio di Banzi, sia ri-
 » servata agli ordini particolari del Re N. S. sino al
 » qual tempo il pubblico demanio ed il comune si
 » reputino di possederlo in comune, ciascuno per la
 » sua rata.

» 4.º Che intorno alla legittimità delle colonie, il
 » pubblico demanio si valga de' suoi dritti innanzi alle
 » autorità competenti.

Il Presidente del contenzioso amministrativo signor
 de Ciutiis di buona ricordanza, dando alle materie una
 fisionomia diversa da quella che la di loro indole ad-
 dimandava, in diverso modo propose alcune quistio-
 ni, ed allentandosi un poco dai fatti e dalle teorie sta-
 bilite nelle leggi ed istruzioni regolatrici della divisio-
 ne demaniale non abbracciò l'opinione del primo arbitro.

Nella prima quistione si propose ad esaminare » se
 » poteasi soggettare a divisione l'intero fondo detto Banzi
 » pertinente ad una Badia di regio padronato, mentre
 » nello stesso non vi era comune, nè altro comune li-
 » mitroso vi avea alcun dritto nè promiscuità ». E
 l'ha risolse negativamente sulle considerazioni, che la
 legge del 1 settembre 1806 ed il decreto degli 8 giu-

gno 1807 relativi alla divisione de' demani, non permettono, che questa si eseguisse tra i proprietarj de' terreni demaniali e gli abitanti di questi terreni, ma prescrivono che si fosse eseguita tra i proprietarj ed i comuni, ed in quelli demanj soltanto su de' quali i comuni avessero usi civici, dritti di promiscuità o altra servitù, e che i comuni doveano riceverne la porzione di proprietà loro spettante per suddividerla ai cittadini più indigenti.

Che Banzi non è stato mai un comune, ma un vasto territorio, dove abitava un aggregato di uomini che ivi si erano ridotti per lo comodo che aveano dell' abitazione e per la coltivazione delle terre, territorio ed uomini che prima facevano parte del comune di Spinazzola, dove pagavano i pesi fiscali, e quindi in tempo dell' occupazione militare furono aggregati al comune di Genzano, e non prima del 1816 Sua Maestà vi fondò una parrocchia, che fino allora fu in Acerenza.

Che a questi uomini in tal maniera ivi congregati le leggi non danno dritto a divisione. Che Masci conobbe questa verità, e perciò la parte divisa non la diede agli abitanti, ma al comune di Banzi che non esisteva per affatto. Conchiuse dunque che tanto l' ordinanza di Masci, quanto quella di Petroni erano nul-

le per non esistere il comune, a cui doveasi dare il quarto della Badia stabilito nell' ordinanza (a).

Nella seconda quistione si propose ad esaminare.
 » Se gli abitanti nel vasto fondo di Banzi, che non
 » formavano comune, e che stavano in possesso di al-
 » cuni usi meri personali ed individuali, e non civi-
 » ci, aveano dritto di ottenere in proprietà una por-
 » zione e privarne il proprietario ». E la risolse anche negativamente; poichè sostenne che, quantunque fosse vero che i coloni abitanti in Banzi avevano alcuni usi loro permessi dagli antichi abati commendatarj, pure questi erano *meramente personali ed individuali (b)*, e

(a) Queste osservazioni cadono da per loro stesse con un semplice ragionamento. Quelli uomini insieme *congregati* i quali abitano le reliquie dell' antica rinomata Banzia non sono selvaggi, quindi o da per soli formano un comune, o vanno uniti ad altro comune limitrofo come sarebbe Palazzo. Nell' uno e nell' altro e nell' altro caso venivano compresi nella divisione demaniale.

(b) Uso personale ed individuale importa di essere attaccato alla persona che ne gode che se ne serve e che non passa agli eredi. Or i banzesi i palazzesi e i genzanesi non godevano degli usi civici nel solo tempo in cui il signor presidente de Ciutiis scriveva il suo avviso, ma ne aveano goduto i di loro avi, bisavi e tritavi fino a due secoli precedentemente. E come può dirsi non civico l' uso di legnare, e di pascolare?

non civili, e riguardavano i soli coloni che abitavano in Banzi, e non già i forastieri. E non avendo usi civili, non avean dritto ad ottenere in proprietà altra porzione oltre di quella che coltivavano.

Nella terza quistione propose. « Se per l'esistenza » di questi usi individuali poteasi anche dividere il » bosco (a) ». E la risolse pur negativamente; poichè disse i boschi aver formato l'oggetto di una legislazione particolare, essendo la loro conservazione della massima importanza tanto per li bisogni della vita, quanto per l'utilità generale delle popolazioni. Che le stesse leggi che ordinavano la divisione de' demanj, prescriveano che tal divisione non doveva cadere su i boschi, come si legge nel decreto degli 8 giugno 1808 nelle istruzioni de' 10 marzo 1810.

Che ad onta di queste leggi il commissario Masci e l'intendente Petroni con abuso di potere ordinarono la divisione di uno de' più speciosi boschi che vi sia nel regno, quale è quello di Banzi con danno positivo dello Stato e degli stessi coloni Banzesi.

Nella quarta quistione propose. » Se nel vasto fondo di Banzi esisteva dritto di colonia perpetua a fa-

(a) Ma se gli usi non erano individuali?

» vore di quei che trovavansi in possesso di coltivarlo, » o che erano abitanti in Banzi, o forestieri, o pure erano no coloni precarj ». Non esitò un momento per dichiararli coloni precarj. Egli disse, che coloni perpetui erano quelli soli che senza titolo di affitto aveano coltivato oltre il decennio lo stesso territorio con un possesso non interrotto, e non già quelli che coltivano quelle porzioni di terre che si scelgono a loro arbitrio in ciascuno anno e con pagare il terraggio a proporzione de' seminati come han praticato i Banzesi.

Che gli istrumenti degli affitti generali della badia dimostrano, che quei coloni aveano la preferenza di rompere e coltivare a loro piacere in tutta la estensione di quel vasto territorio i terreni atti a coltura, e quello che superava si potea affittare ai forastieri. Che la terraggiera che si era esibita anche presentava, che non era una sola terra, che si coltivava da ciascun colono, ma più terre in diversi luoghi.

E che tale verità si vedeva molto più chiara dall'osservare che la descrizione delle colonie perpetue, fatta nel 1812 in tempo del commissario Masci era molto diversa da quella fatta nel 1823 dal Consiglier Gala. In quella del 1812 le colonie de' banzesi si portavano tomola 2297, de' palazzesi 2367 e de' genzanesi tomola 92. In quella poi del 1823, le colonie de' banzesi si

portavano tomola 2735, de' palazzesi tomola 2666 e quelle de' genzanesi tomola 125. Questa diversità, egli conchiudeva, dimostra che le colonie erano variabili e non perpetue, e che quei coloni non erano perpetui, ma precarij e coltivavano quelle terre che in ogni anno gli erano più comode e più utili (a).

Nella quinta quistione finalmente si propose ad esaminare » se il reclamo prodotto era o pur no ammissibile, dopo due ordinanze, che si pretendevano passate in giudicato ». Si avvisò per l'affermativa sulle considerazioni, che le ordinanze eran nulle, e che il reclamo erasi prodotto in tempo utile.

L'ordinanza del commissario Masci, egli disse, lungi dal costituire un giudicato è nulla in se stessa, perchè fu emessa su di un atto decurionale del comune di Genzano che non avea interesse nella causa, senza verificarsi prima la qualità del territorio, cioè se era burgensatica, o feudale; senza osservarsi le prescrizioni

(a) Dalla quantità del terreno coltivato mal si deduce la natura del terreno stesso e de' coltivatori. L'assoluto dominio, ed il dominio precario si definiscono con altre norme legali.

La pruova della precarietà deve farsi da colui il quale impugna e nega la qualità del possesso. Fu sempre sacra e giustissima la risposta, *possideo, quia possideo*.

stabilite ne' decreti de' 3 dicembre 1808, 23 ottobre 1809 e 10 marzo 1810, senza sentirsi il proprietario del fondo, ch'era l'Intendente di Casa Reale, e senza sentirsi le persone legittime che rappresentavano il supposto comune. Ed era nulla di più, perchè colla stessa ordinava che porzione della badia si fosse data a favore di un comune non esistente e che la divisione si fosse eseguita, senza che vi fosse preceduta l'approvazione de' Ministri delle Finanze e dell'Interno.

Ed oltre a ciò l'ordinanza sudetta rimase sospesa per lo reclamo, che il Ministro delle Finanze produsse avverso della medesima alla suprema autorità che allora imperava, da cui fu rimesso all'esame del così detto Consiglio di Stato di allora. Che sia del pari nulla l'ordinanza dell'intendente Petroni, perchè, oltre di essere in parte difforme da quella di Masci, era stata pronunziata di proprio moto, e senza sentirsi le parti interessate, non ostante che il Procurator generale della gran corte de' conti nel dì 24 marzo 1819 gli avesse scritto che bisognava sentire le parti e far procedere a novello esame delle quistioni e de' fatti. E che nulli per conseguenza dovevano essere tutti gli atti, che posteriormente si erano fatti per esecuzione delle ordinanze medesime. Disse finalmente che il reclamo erasi prodotto in tempo utile, cioè dopo l'esecuzione

delle ordinanze come produrre si dovea ; ed a tale uopo fece riflettere , che il consigliere Gala incaricato dall' intendente Petroni per eseguire la sua ordinanza , ne regolò l' esecuzione non già a seconda della medesima , ma di quella di Masci , per cui a tempo utile il pubblico demanio produsse nella G. corte de' conti il reclamo tanto avverso l' ordinanza del Masci , che di quella del Petroni ed avverso tutti gli atti posteriori compilati per l' esecuzione. Dopo di avere il presidente de Ciutiis esaminate , e risolte l' enunciate cinque quistioni , fece pure osservare , sempre a seconda de' suoi pensamenti , che per li coloni abitanti in Banzi non erano adattabili le leggi e le teorie de' dottori che a loro prò si allegavano ; poichè ivi si parlava sempre di popolazioni , di abitanti di comuni e di Vassalli , e non già di quelli uomini chiamati da un gran proprietario per coltivare il suo territorio incolto. Che questi non avevano altro dritto , che di esser mantenuti nel possesso di quelli usi , che gli furono accordati. Ed infine disse che molti e gravi danni produrrebbe allo Stato e molto più a coloni la divisione ordinata da Masci e dall' intendente , e quindi allontanandosi in parte dalle risoluzioni diggià adottate per le risolte quistioni pronunziò il seguente avviso.

» Vista la legge del 1 settembre 1806 ed il decre-

» to degli 8 giugno 1807. Visto l' articolo 15 del decreto sudetto ed il decreto de' 10 marzo 1810. Viste le ordinanze del commissario Masci e dell' intendente Petroni. Visto il reclamo prodotto dal pubblico demanio contro dette ordinanze , ha per arbitramento determinato.

» 1.º Che si annullino le ordinanze suddette del commissario del Re Masci e dell' Intendente Petroni con tutti gli atti fatti in esecuzione delle stesse ordinanze.

» 2.º Che il vasto territorio detto Banzi , non essendo della qualità compresa nella legge del 1 settembre 1806 e del decreto degli 8 giugno 1806 , e del decreto degli 8 giugno 1807 , giacchè non è nè demanio comunale , nè *ex feudale* , nè ecclesiastico , non sia soggetto alla divisione prescritta colla citata legge.

» 3.º Che gli abitanti domiciliati in Banzi continuino a godere come coloni perpetui quelle terre che finora han coltivate , escluse quelle comprese nelle tre difese di *madama Giulia* , *Perasseto* e *valle d' Angelo* colla stessa prestazione finora pagata , e continuino a godere nel Bosco quegli usi goduti finora per beneficenza de' passati commendatori della Badia,

» e confirmati dal governo, dopo la dichiarazione di
 » essere di padronato regio.

» 4.^o Che de' coloni forestieri poi de' comuni di
 » Genzano e Palazzo siano mantenuti nelle colonie
 » perpetue quei soli, che senza titolo di fitto o sen-
 » za altra causa di possesso precario hanno posseduto
 » per coltivazione continua per un decennio dal 1801
 » al 1811 sempre lo stesso terreno identico pel sito
 » e per la posizione, congiungendo però i tempi della
 » coltura de' loro ascendenti. Questi coloni non debbo-
 » no partecipare degli usi accordati a soli domiciliati
 » in Banzi.

» Per ogni altro colono forestiero, che non abbia
 » le qualità di sopra enunciate, saranno osservate le leg-
 » gi de' contratti, o del possesso precario da ciascuno
 » ottenuto.

» 5.^o Che ogni colono dichiarato perpetuo per ef-
 » fetto delle prescrizioni contenute ne' soprascritti articoli
 » 3 e 4, estinto ogni dritto di devoluzione o di fida,
 » sia tenuto a pagare quella prestazione finora pagata
 » e sia facoltato ancora ad affrancarla secondo la leg-
 » ge, ed a potersi chiudere le terre o con muri o
 » con siepi o con fossi. Ben inteso, che quei che vo-
 » gliansi avvalere della facoltà dell'affranco, debbano

» essi pagare i pubblici pesi, e farsi il passaggio di quo-
 » ta in testa loro su' ruoli della fondiaria.

» 6. Che per aversi in particolar considerazione i
 » coloni abitanti in Banzi, e per incoraggiarli ad au-
 » mentare le loro industrie, e vivere con maggior co-
 » modo colle loro famiglie, da oggi in avanti siano
 » esenti di pagare il canone enfiteutico del suolo delle
 » case di abitazione da essi fabbricate, e siano facol-
 » tati di fabbricarne altre a loro spese per abitazioni
 » gratis senza pagarne canone alcuno pel suolo che
 » occupano, purchè sia idoneo e non pregiudizievole
 » alla badia.

» Siano inoltre esenti di pagare le annuali pigioni
 » che finora han pagate per le case di proprietà della
 » Badia, restando però a loro carico il peso fondiario
 » che per dette case si paga, passandosi in testa loro
 » la quota sul ruolo, e sia ancora a lor peso e cura
 » il mantenimento, le rifazioni e le annue accomoda-
 » zioni, che bisogneranno in dette case, con condi-
 » zione però, che abbandonandole ne ritorni la pro-
 » prietà alla badia.

Per poter conciliare questa diversità di pareri il si-
 gnor cavaliere de Blasio presidente della S. Corte di
 giustizia, chiamato come terzo arbitro a dare il suo
 avviso si unì con S. E. Parisio Ministro di grazia e

giustizia allora consultore di stato e col fu signor presidente de Ciutiis , co' quali tenute su l'oggetto lunghe conferenze , ciascuno di essi rimase fermo nella propria opinione. Obbligato perciò a proferire il suo giudizio, stimò pria di tutto sentire gli avvocati delle parti contendenti, cioè il signor D. Luigi Agresti che interveniva per lo demanio pubblico , ed il signor D. Giacinto Martucci il quale difendeva i coloni perpetui ed il signor Bonaventura Leucani che assistiva per gli abitanti di Banzi , e quindi propose due quistioni , la soluzione delle quali formava la base del suo arbitramento. La prima fu « Se l'ordinanza del commissario Masci » avea o pur no la forza di cosa giudicata, poichè quante volte fosse stata rivestita dell'autorità della cosa giudicata come sostenevano gli abitanti di Banzi , giusta o ingiusta che fosse , si doveva sempre eseguire ».

La seconda fu. « Se nella negativa l'ordinanza » suddetta era sostenuta o pur no dalle leggi sulla ripartizione de' terreni demaniali del regno.

Sulla prima quistione osservò che una ordinanza acquista l'autorità di cosa giudicata , quante volte contra di esse non si produca reclamo alcuno , o pure quante volte si produce , ma fuor del termine stabilito dalla legge. Or contro l'ordinanza di Masci non uno , ma re-

plicati reclami si eran prodotti, e sempre in tempo utile, ed altri se ne potevano tuttavia produrre : indi soggiunse.

Il decreto de' 23 ottobre 1809 con cui furono nominat' i commissarj per la divisione de' beni comunali in adempimento della legge del 1 settembre 1806 nell' articolo quinto ordina , che le determinazioni de' commissarj saranno eseguite non ostante qualunque opposizione : che coloro , che avessero dritto di querelarsene , potranno intentar l'azione presso il Consiglio di Stato ; ma che non potranno ciò fare , se non che dopo terminata l'operazione. Qual fosse il termine di questa operazione vien stabilito dalle istruzioni , che furono date a' commissarj suddetti col decreto de' 10 marzo 1816. Esse nell' articolo 1 ed in tutto il titolo quarto dichiarano , che il termine delle operazioni de' commissarj sia appunto la suddivisione fra i cittadini delle terre , che nella divisione furono aggiudicate a' comuni. Nella badia di Banzi una tal suddivisione non fu mai eseguita : anzi è da notarsi , che in seguito della Sovrana determinazione , che l'affare si fosse esaminato dal Consiglio di Stato : il Ministro dell' Interno in data de' 9 giugno 1813 scrisse all' intendente di Basilicata , che pendente l'esame suddetto avesse sospeso qualunque suddivisione del demanio aggiudicato al comune con l'ordinanza del commissario Masci. Or dunque se l'opera-

zione del commissario non fu terminata, la sua ordinanza non ha potuto passare in cosa giudicata, poichè le parti han tuttavia il dritto di reclamare contro della stessa.

Ciò posto ancorchè non si volesse tener conto de' continui e nommai interrotti reclami, che il Ministro delle Finanze produsse contro detta ordinanza, e presso il Ministro dell' Interno e presso la Suprema Autorità che allora imperava e degli ordini dalla medesima dati che si fosse esaminata dal Consiglio di Stato, pure tanto la Casa Reale, che il demanio pubblico conservano tuttavia illeso il dritto di poter reclamare, come legittimamente han reclamato.

Sulla seconda quistione osservò che, per tutti gli aspetti che si voleva la medesima riguardare, sempre ne risultava che tale ordinanza lungi di essere sostenuta dalle leggi sulla ripartizione de' terreni demaniali, si trovava pronunciata in aperta contraddizione delle stesse; e di più urtava direttamente le leggi forestali. Pria di tutto, egli disse, è da notarsi che la stessa ordinanza di Masci presenta che il territorio della badia di Banzi è della estensione di tomola trenta mila, delle quali sette mila sono coltivate, ed il rimanente è bosco. E presenta di vantaggio che li tomola sette mila coltivati sono occupati dai coloni perpetui e dalle tre difese dette *Ma-*

dama Giulia, Valle di Angelo e Perasseto, quali terre dichiarò che si doveano avere per legittimamente ripartite. La divisione perciò ordinata da Masci cadde soltanto sul bosco, il quale è uno de' più speciosi del regno come vien descritto nella processura, e sul bosco fu eseguita. Or le leggi sulla ripartizione de' demanj, non solo non comprendono, ma escludono dalla divisione, i boschi; per conseguenza l'ordinanza di Masci non può avere il sostegno di queste leggi.

In Aprile 1812, tempo in cui Masci pronunziò l'ordinanza in esame, tutte le disposizioni riguardanti la divisione de' terreni demaniali eran contenute nella legge del 1 settembre 1806 e ne' decreti del dì 8 giugno 1807 3 dicembre 1808, 23 ottobre 1809, 10 marzo 1810 e 29 agosto 1811. Nè la legge nè i decreti suddetti permettono che si procedesse alla divisione de' boschi.

La legge del 1 settembre 1806 nell'art. 1 ordina che i demanj di qualsivoglia natura, cioè feudali o di Chiesa, comunali o promiscui si dovessero ripartire ad oggetto di essere posseduti, come proprietà libera di coloro ai quali toccheranno, e nell'articolo quarto soggiunse che i terreni che in virtù della ripartizione ricaderanno alle università, si dovessero ripartire fra i Cittadini col peso della corrisponsione di un annuo canone, proporzionato al giusto valore delle terre. Ma

nell' articolo decimo si riserbò tutte le eccezioni e disposizioni per le terre boschive , montuose e per quelle situate in riva ai fiumi per le quali verranno prescritte le limitazioni necessarie alla conservazione de' boschi, ed al bene dell' agricoltura , ferma rimanendo la osservanza delle leggi proibitive del taglio degli alberi e sboscamenti.

Questa legge dunque non permetteva al commissario Masci di procedere a divisione e suddivisione dei boschi. Il decreto del dì 8 giugno 1807 nell' art. 16 prescrive che una legge ed istruzioni particolari provvederanno alla conservazione, rimboscamento, e propagazione de' boschi. Ed intanto, ove tutto un demanio feudale, o comunale, o promiscuo fosse boscoso, i Consigli d' intendenza fatta esaminare la natura del bosco, distingueranno la parte piana della scoscesa, quella che dee conservarsi assolutamente boscosa, e quella che senza inconveniente può ridursi a coltura ed esaminate le ragioni delle parti e consultati i periti dovessero proporre le disposizioni, che credevano analoghe al bene pubblico, alle circostanze locali ed alla giustizia.

E nell' articolo 89 prescrive che una giunta nominata a tale uopo sarà incaricata ad esaminare gli

avvisi de' consigli d' intendenza, e su quel rapporto si sarebbero pronunziate le disposizioni definitive.

In forza di questo decreto il commissario Masci neppure poteva procedere alla divisione de' boschi, ma dovea attendere le disposizioni definitive che si doveano dare in seguito degli avvisi de' consigli d' intendenza e dell' esame, che far ne dovea la giunta a tale oggetto nominata,

Il decreto del 3 dicembre 1808 nel mentrecchè nell' articolo primo ordina che tutte le terre demaniali del regno doveano essere divise necessariamente nel corso dell' anno 1809, eccettua quelle la divisione delle quali è riservata al consiglio di Stato ed alla Sovrana approvazione, la divisione fra i cittadini di tutti i boschi comunali, delle montagne comunali che abbiano un' inclinazione tale che escluda la coltura e delle terre comunali boschive, e lamose che costeggiano, o sovrastino i cantieri ed i porti. A tale uopo nell' articolo 21 ordina che l' agente distrettuale, ed il decurionato di ciascun Comune dovessero fare lo stato di tutte le terre comunali con dividerle in due classi, cioè in terre coltivabili, ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese le terre capaci di coltura, e nella seconda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose e le falde troppo erte de' mon-

ti. Le prime saranno esposte alla divisione: le seconde saranno misurate e descritte con tutte le loro circostanze ed accidenti di località, affinchè su queste notizie potessero gl'Intendenti acquistare una idea esatta de' boschi delle rispettive provincie, propone gli espedienti per la bonifica delle terre inondate, detta le precauzioni colle quali possono soggettarsi a divisione le terre lamose, e riserva finalmente al demanio quelle sole che per la loro natura sono incapaci di dominio privato.

E nell' articolo 45 che forma il contenuto del titolo sesto di detto decreto colla epigrafe, *delle terre escluse dalla divisione*, prescrive, che gl'Intendenti dovessero formare lo stato di tutti i boschi della provincia, della estensione e qualità di essi, ed in seguito de' loro rapporti si riserva il legislatore di provvedere su oggetti tanto importanti alla prosperità particolare, de' comuni ed alla economia generale del regno.

In forza di questo altro decreto il Commissario Masci non potea in conto alcuno procedere alla divisione de' boschi, ma doveva attendere le provvidenze, che il legislatore si avea riserbato di dare in seguito dello stato di tutti i boschi della provincia, che l'Intendente dovea formare.

Il decreto de' 23 ottobre 1809 nomina i Commis-

sarj per la divisione de' beni comunali nelle diverse provincie del regno in adempimento della legge del 1 settembre 1806, e dichiara che il primo loro dovere dovea esser quello d'impiegare le loro cure per terminare col mezzo della conciliazione tutte le contese, che potessero sorgere sull' oggetto delle divisioni. E non potendovi riuscire, che dovessero pronunciare su le questioni con sentire prima in iscritto il parere di due funzionari della provincia, e con indicare nella decisione il nome e parere de' suddetti due funzionarj.

Il commissario Masci al contrario non solo non procedè in adempimento della legge del 1 settembre 1806 ma di vantaggio proferì la sua ordinanza senza mettere in esecuzione quanto si prescrive in questo decreto non ostante che l'amministrazione de' beni del privato dominio di Casa reale con la memoria che si enuncia nella stessa ordinanza, abbia impugnato e confutato tutto ciò che il decurionato di Genzano avea detto intorno alla natura, estensione ed usi civici sulla badia di Banzi.

Le istruzioni, che col decreto de' 10 marzo 1810 furon date ai commissarj destinati per la ripartizione dei demanj del regno, neppure possono sostenere la divisione del bosco di Banzi, ordinata dal commissario Masci.

Tre incarichi esse han dato ai commissarj.

I. Lo scioglimento di ogni promiscuità.

II. La separazione in massa delle terre demaniali non promiscue *fra i comuni*, ed i padroni di essi, siano baroni, siano chiese.

III. La suddivisione della parte de' comuni fra i cittadini. Niuno di questi tre incarichi può riguardare il bosco di Banzi.

Non può riguardarlo il primo; perchè ivi non vi erano, nè vi sono terre promiscue.

Non può riguardarlo il secondo 1. Perchè le istruzioni suddette non hanno punto alterato le disposizioni della legge, e de' precedenti decreti relativamente alla proibizione di procedersi alla divisione de' boschi. Esse furono fatte, ed i commissarj furono eletti per mettere in esecuzione la legge del 1 settembre 1806, vale a dire per fare eseguire quella stessa legge, che espressamente proibisce la divisione de' boschi. Anzi è da notarsi, che anche l' enunciate istruzioni proibiscono la divisione de' boschi, come chiaramente si legge nell' articolo *trentanove*. Ciò posto il commissario Masci non potea procedere alla separazione in massa del bosco di Banzi, senza distruggere quelle stesse leggi che dovea mettere in esecuzione. 2. Perchè le istruzioni medesime comandano, che la separazione in massa si dovesse fare tra i *comuni* ed i padroni delle terre demaniali, ed in

quel tempo in Banzi non vi era comune con cui si avesse potuto fare tale separazione. Quelli abitanti nel numero di cinquecento dipendevano dal comune di Accenza, e non prima di gennajo 1812 furono riuniti al comune di Genzano per esecuzione del decreto de' 4 maggio 1811, riunione che venne confermata col Real Decreto del 1 maggio 1816. Banzi allora non solo non era comune, ma neppure era in circostanze di potervi essere; poichè non avea, come neppure ora ha i requisiti che i Reali Decreti del 1 maggio 1816, e del 10 novembre 1819 richieggono per poter dimandare ed ottenere una particolare amministrazione, cioè la popolazione di mille abitanti, ed i mezzi sufficienti per formare, e rinnovare il personale dell' amministrazione. Or dunque se in Banzi non vi era comune, non vi potea essere per conseguenza separazione in massa. 3. Perchè anche nel caso che in Banzi vi fosse comune, il commissario Masci neppure potea procedere alla separazione del bosco.

La legge con ordinare la separazione in massa delle terre demaniali non ha voluto, che la parte separata dovesse rimanere in potere de' comuni, ma ha voluto che si dovesse suddividere fra i cittadini abitanti de' comuni medesimi. Il favore de' cittadini e non dei comuni la legge ha riguardato, e particolarmente

de' cittadini non possidenti , e de' piccioli proprietarj. E di fatti ha essa ordinato che i demanj degli stessi comuni si dovessero pria d'altro dividere fra i cittadini. Or se la divisione dei boschi fra i cittadini non solo è inesequibile , ma di vantaggio è espressamente proibita dalle stesse leggi che ordinano la ripartizione de' demanj , dalle leggi posteriori e particolarmente dal Real Decreto de' 10 novembre 1819 art. 8 , il commissario Masci non dovea , ne potea eseguire la separazione in massa del bosco di Banzi. Tale divisione in vece di recare un vantaggio a quelli abitanti , recarebbe loro un danno gravissimo ; poichè verrebbe a privarli del dritto di quelli usi , che esercitano sull' intero bosco. Si aggiunge a tutto ciò che le terre aperte , capaci di coltura della badia di Banzi hanno l' estensione di moggia 7000. Queste sorpassano il bisogno della popolazione ivi esistente ed i mezzi che in essa si possano trovare per la coltura , tanto che vi concorrono per coltivarle gli abitanti di Genzano , di Palazzo e di altri luoghi. Or l' enunciate istruzioni nell' art. 27 , ed il decreto de' 3 dicembre 1808 nell' art. 22 ordinano , che in simili casi si dovesse sospendere la divisione di tutto il demanio , esporre le circostanze del comune a cui il territorio appartiene e de' comuni vicini , ed attendere la Sovrana determinazione.

Il commissario Masci dunque anche per questi motivi non dovea procedere alla divisione del bosco , ma dovea conformarsi alle disposizioni dell' enunciate istruzioni e decreto , ed attendere la Sovrana determinazione.

Il decreto finalmente de' 29 agosto 1811 prescrive il termine , in cui dovean cessare le funzioni de' commissarj nominati per la divisione de' beni demaniali , cioè che per tutte le provincie dovean terminare nel dì 31 dicembre 1811 , e nel dì 30 giugno 1812 per la provincia di Basilicata. Per conseguenza dopo di giugno 1812 , il commissario Masci non poteva fare altra operaziione sulla badia di Banzi.

Per tutti gli aspetti dunque che si voglia riguardare l' ordinanza del commissario Masci , non può essere mai sostenuta dalle leggi sulla ripartizione de' demanj. Essa fu proferita in contravvenzione delle stesse ed in contravvenzione ancora delle leggi forestali. In aprile 1812 , tempo in cui il commissario Masci proferì l' ordinanza , era già pubblicata la legge del dì 20 gennaio 1811 per l' amministrazione generale delle acque , e foreste. Col primo articolo della medesima si stabilisce , che i boschi e foreste del regno , saranno l' oggetto di un' amministrazione particolare che verrà compresa fra le altre attribuzioni del Ministro delle Finanze ,

e coll' art. 144 si stabilisce , che le comuni e gl' individui che godono l'esercizio de' dritti di uso , vi saranno provvisoriamente mantenute , pendente l' esame de' titoli su de' quali sono essi fondati. Or dunque se i boschi allora formavano , come tutta via formano l' oggetto di una particolare amministrazione , ch' era compresa , come tutta via fra le attribuzioni del Ministro delle Finanze , il commissario Masci non potea senza eccesso di potere , procedere alla divisione del bosco di Banzi. Egli al contrario volle procedere e vi ha proceduto in aperta contravvenzione dello stesso Ministro delle Finanze e della legge. Le osservazioni finora esposte ci dispensano di fare ulteriori esami sull' oggetto. Quante volte le leggi sulla ripartizione de' demanj non permettono , anzi espressamente proibiscono la divisione e suddivisione de' boschi , è ozioso di esaminare , se gli usi civici possano competere sopra fondi di regio padronato : se possano appartenere ad un numero di abitanti che non sono eretti in comune : e se gli usi che gl' individui abitanti in Banzi esercitano su di quei terreni sieno usi civici , o pure individuali , poicchè formando quei terreni un bosco ed un bosco de' più speciosi della provincia , gli abitanti suddetti qualunque sia la loro qualità e la loro posizione potranno continuare ad esercitare gli usi che esercitano ,

quante volte fossero stati legittimamente acquistati , ma non potranno pretendere la divisione , la suddivisione e la proprietà de' terreni medesimi.

Or dunque se l' ordinanza del commissario Masci non ha acquistato mai la forza di cosa giudicata , e se non è sostenuta dalle leggi sulla ripartizione de' demanj , anzi fu proferita in aperta contravvenzione delle stesse e delle leggi forestali. Noi ci uniamo di sentimento e di voto al Presidente de Ciutiis , e perciò siamo di avviso.

1.^o Che tanto l'ordinanza proferita dal Commissario Masci , quanto quella proferita dall' Intendente Petroni siano nulle , e nulli del pari tutti gli atti che si fecero per esecuzione delle stesse.

2. Che il bosco di Banzi non sia compreso nelle leggi ordinanti la divisione de' demanj , e per conseguenza non soggetto a divisione alcuna.

3. Che gl' individui abitanti in Banzi dovessero continuare a godere come coloni perpetui quelle terre che finora han coltivato con pagare la stessa prestazione , che han finora pagate , escluse però quelle comprese nelle difese *Madama Giulia* , *Perasseto* e *Valle di Angelo* , e che dovessero anche continuare a godere nel bosco quelli usi che finora han goduto.

4. Che de' coloni forestieri , cioè dei comuni di

Genzano e Palazzo si dovessero mantenere nelle colonie perpetue quei soli che senza titolo di fitto , e senza altra causa di possesso precario han posseduto per coltivazione continua per un decennio dal 1801 al 1811 sempre lo stesso terreno identico per lo sito e per la posizione , congiungendo i tempi della coltura dei loro ascendenti. Questi coloni però non debbano partecipare degli usi accordati ai soli domiciliati in Banzi.

Per ogni altro colono forestiere , che non abbia le qualità di sopra enunciate , si dovranno osservare le leggi dei contratti , o del possesso precario da ciascheduno tenuto.

5. Che ogni colono dichiarato per effetto delle prescrizioni contenute nei soprascritti articoli 3 e 4 , estinto ogni dritto di devoluzione e di fida , debba essere tenuto pagare quella prestazione finora pagata , e sia facoltato ancora ad affrancarla secondo la legge ed a potersi chiudere le terre , o con muri , o con siepi , o con fossi. Bene inteso che quei che vogliansi avvalere della facoltà dell' estraneo , debbano essi pagare i pubblici pesi , e farsi il passaggio di quota in testa loro su i ruoli della fondiaria.

6. Che i coloni abitanti in Banzi da oggi in avanti dovessero essere esenti di pagare il canone enfiteutico del suolo delle case di abitazione da esse fabbricate , e

che fossero facoltati di fabbricarne altre per loro abitazione , senza pagare canone alcuno per lo suolo , che occupano , purchè sia idoneo , e non pregiudizievole alla badia.

Che inoltre dovessero essere anche esenti di pagare le annuali pigioni , che finora han pagate per le case di proprietà della badia , con restare però a loro carico il peso fondiario che per dette case si paga , con passarsi la quota sul ruolo in testa loro , e con essere ancora a lor peso e cura il mantenimento , le rifazioni e le annue accomodazioni , che bisogneranno in dette case. Nel caso però se volessero abbandonare la proprietà , dovrà ritornare alla badia nella maniera appunto , che si è opinato dal signor presidente de Ciutiis , al di cui voto noi in tutto e per tutto ci uniformiamo.

Pronunziato in Napoli nel giorno sette del mese di aprile dell' anno 1829 -- Francesco Flavio Antonio de Blasio

Questo arbitramento definitivo venne approvato con Reale rescritto del 19 ottobre 1829 (a) emanato dietro

(a) Fol. 105 vol. quarto.

un parere della Consulta di Stato, cui il Re N. S. pienamente si uniformò. Ne trascriviamo le prescrizioni.

1. Che abbiano a dichiararsi come nulle e non avvenute le ordinanze, che si trovano all'uopo emesse e tutto ciò che in esecuzione delle medesime si è fatto da consiglieri d'Intendenza de Pasquale e Gala.

2. Che gl'individui abitanti in Banzi debbano continuare a godere come coloni perpetui quelle terre che han finora coltivate, corrispondendo quella stessa prestazione che han corrisposto finora, escluse però quelle comprese nelle difese Madama Giulia, Presseto e Valle d'Angiolo, le quali debbono essere esenti da qualunque servitù.

3. Che debbono i medesimi anche godere nel bosco quelli usi, che finora han goduto.

4. Che de' coloni forestieri (cioè i Genzanesi e Palazzesi) debbono mantenersi nelle colonie perpetue que' soli che senza titolo di affitto e senza altra causa di possesso precario han posseduto per coltivazione continua per un decennio dal 1801 al 1811 sempre lo stesso terreno identico per lo sito e per la posizione, congiungendo i tempi delle colture de' loro ascendenti.

Per ogni altro colono forestiere che non abbia le qualità di sopra enunciate, si dovranno osservare le leg-

gi de' contratti o del possesso precario da ciascheduno tenuto.

5. Che ogni colono dichiarato perpetuo per effetto delle prescrizioni contenute ne' decreti del 1808, 1809 e 1810, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida, sia facoltato di affrancare la prestazione dovuta a termini della legge, ed a potersi chiudere le terre, con passarsi in testa sua la quota fondiaria sul terreno dichiarato di colonia perpetua.

6. Che i coloni abitanti in Banzi da oggi in avanti dovessero essere esenti di pagare il canone enfiteutico del suolo delle case di abitazione da essi fabbricate, e che fossero facoltati di fabbricarne delle altre per loro abitazione senza pagare canone alcuno per lo suolo che vanno ad occupare, purchè sia in un sito non pregiudizievole alla badia.

Che inoltre dovessero essere anche esenti da pagare le annuali pigioni, che prima han pagato per le case di proprietà della badia con restare però a loro carico il peso fondiario che per dette case è dovuto, e con essere ancora a lor peso le rifazioni e mantenimento delle case sudette. Nel caso però che volessero abbandonarle, la proprietà apparterrà alla badia.

Dipoi l'Intendente della provincia volendo dipendere con ogni scrupolosità e cieca dipendenza dagli or-

dini superiori de' Ministri delle Finanze e degli Affari interni, onde eseguire l'arbitramento approvato dal Sovrano, dimandò con suo ufizio del 5 ottobre 1831 (a) al Ministro degli affari interni un *progetto di esecuzione*, che gli venne trasmesso con Ministeriale del 22 dello stesso mese di ottobre.

Le istruzioni date, come in seguito sarà dimostrato, furono fedelmente eseguite dall'Intendente, dal Consigliere incaricato, dagl'Ingegneri, dal Consiglio dell'Intendenza e da tutte le autorità locali richieste a prestare la loro opera. In tante molteplici operazioni che furono praticate, non vi fu nè disordine nè discordanza. Sono rimarcabili le prime parole delle menzionate istruzioni, onde si sappia il metodo economico che dovea esclusivamente serbarsi, come fu da tutte le autorità serbato, fuorchè da un solo, da colui che muove la vessatoria lite, dall'ispettore delle acque e foreste signor Crispo. *L'intendente di Basilicata e'l signor Crispo ispettor generale di concerto procederanno nelle forme puramente economiche agli atti di esecuzione. Nel caso che in qualche parte non fossero di accordo nè faranno rapporto, uno al Ministro degli affari interni;*

(a) Fol. 80 vol. 4.

l'altro al Ministro delle finanze ed attenderanno le superiori risoluzioni. Udiranno gl'interessati, non escluso l'affittatore della badia ed adempiranno al loro incarico tanto co' documenti che dagl'interessati medesimi saranno presentati, quanto colle notizie che potranno procurare (a).

Nè debbe ommettersi, che il progetto menzionato fu rimesso *in minuta* da S. E. il Ministro al signor Intendente, il quale nel restituirla presentò alcune osservazioni contenenti leggieri modifiche. Queste non furono disapprovate. In tal modo rimasero come guida unica e sola da tenersi presente. Fu prescelto a rappresentare l'intendente il consigliere D. Andrea Lombardi, uomo troppo severo nell'adempire i doveri della carica, quanto giusto nel valutare gl'interessi de' particolari. Questi nel giro di tre mesi diede termine alla operazione. Le prime sue cure furon quelle di dare esecuzione agli art. 2 e 6 della sentenza arbitramentale, articoli che riflettevano i soli Banzesi. Come abbiamo più volte osservato i menzionati articoli disponevano, che gl'individui abitanti in Banzi dovessero continuare a godere come coloni perpetui le terre da essi coltivate sino al-

(a) Fol. 107 4 volume.

l'epoca della emanazione della sentenza corrispondendo la stessa prestazione che aveano fino a quel tempo corrisposto. Non così per le case tanto costruite che da costruirsi, per le quali non rimaneva altra corrisponsione, che il pagamento della fondiaria. Verificò quindi l'accorto amministratore *quali* coloni domiciliati in Banzi trovavansi a coltivare quel demanio nel tempo che la sentenza venne emanata, *quale* prestazione corrispondevano, quali terre aveano dissodate e coltivate dopo la sentenza medesima; verificò le confinazioni delle colonie, misurate a regola d'arte. Indi si fece indicare dalle persone le più probe le così dette *passate* per comodo degli animali, fece numerar gli alberi sparsi nelle diverse colonie e, levate le piante dalle diverse contrade coloniche, fece distinguere il suolo occupato dalle case rurali, le aje, gli orti, gli agghiacci. Si specificarono gl'individui di Banzi che possedevano case edificate a loro proprie spese da quelli che possedevano case antiche appartenenti alla badia: lavoro troppo scrupoloso, poichè per amendue le specie di case non dovea corrispondersi canone alcuno in virtù della sentenza e del Reale Rescritto. Tutte queste operazioni furono prima discusse, poi approvate, ed infine eseguite alla presenza del prelodato signor consigliere Lombardi, dell'Ispettor generale signor Crispo, del sindaco di Palazzo, di qual-

cuno de' decurioni, del difensore de'Bantini signor Leonardantonio Nozza, da tre periti D. Michele Cateuacci, D. Giuseppe Polini e D. Michele Laicale, scelti di accordo. Costoro dopo di aver dato il giuramento nelle mani di chi rappresentava la suprema autorità, compirono il di loro disimpegno, avendo sempre al fianco l'ispettor generale Crispo. Appena compiuto il lavoro con analoghe piante e stati dimostrativi, il Consigliere incaricato ne redasse un dettagliatissimo rapporto, che diresse al signor Intendente della provincia, dipoi inviato ai due Ministeri dell'interno e delle finanze. Ne ritrarremmo anche noi tutte le particolarità, se queste potessero influire sulle quistioni mosse dal reclamo. Di alcune cose però dobbiamo tenerne pregevol conto, come base e come pruova di quei fatti su' quali un zelo portato al di là de' confini del giusto vorrebbe mettere in discussione. Per quanti furono i funzionarj radunati in quell'impresa niuno disconvenne.

1. Che la prestazione delle terre a semina era di tomoli due a versura per ciascun anno, compreso anche l'anno del maggese, pagandosi due terzi in grano, e l'altro terzo metà in orzo e metà in avena.

2. Che nel fissarsi l'annua prestazione di ciascuna colonia si era messo indubitatamente a calcolo ciocchè destinavasi per aje, per siti di masserie, pedanili e quanto

altro si rendeva necessario alla coltura; quindi il valore di dette piccole estenzioni era sicuramente compreso nella prestazione, soprattutto se voglia riflettersi che in tempi non lontani la prestazione era minore di quella che attualmente si corrisponde, e che i coloni giudicano assai gravosa. Indi soggiunge il saggio redattore del rapporto. Se i Bandini non han corrisposto alcuna particolare prestazione pel suolo occupato da aje, agghiacci, masserie ec., allorchè non erano stati definitivamente dichiarati coloni perpetui e godevano di altri dritti e vantaggi sul demanio di Banzi (che han poi perduto per effetto della sentenza) non so con quanta giustizia si vorrebbe ora assoggettare a prestazione l'indicato suolo. Debbe dirsi altrettanto degli orti vicini all'abitato e de' canneti che sono stati sempre esenti da prestazione in forza delle antiche *pratiche* inserite negl'istrumenti di affitto. I canneti principalmente debbono considerarsi come indispensabile dotazione delle vigne per le quali una decima si corrisponde, decima che ha ricevuto un' aumento da qualche anno in qua. E poi a quanto riduconsi i canneti? A soli tomoli nove, sette stoppelli ed una misura e mezzo, inservienti a censessanta tomoli di terreno vignifero. E l'estensione degli orti? Appena giunge a tre tomoli. Ed i possessori dei canneti e degli orti? Non sono meno

cencinquantaquattro individui, ciascun de' quali ne possiede una frazione impercettibile. Se i Banzesi han goduto per lo passato la esenzione di prestazione per gli orti, canneti, aje ed altro, la giustizia esige che non venghino privati di questo beneficio, non dovendosi rendere peggiore la loro condizione dietro la emanazione di una sentenza, che dovea avere principalmente di mira il loro vantaggio ed interesse.

3. In riguardo agli usi che i Bandini esercitavano sul bosco il sempre laudevole delegato Lombardi diriggendosi a molti distinti e probi personaggi di quelle contrade volle indagarne l'origine e la natura. Nè pago di queste notizie volle esaminare tutti gl'istromenti di affitto passati dal 1747 al 1806, e quindi opinò, che gli abitanti di Banzi aveano il dritto di servirsene per qualunque di loro uso di legnare al secco selvaggio e morto a terra. Per secco intendersi di quelli alberi di querce, cerri secchi e cariati all'impiedi o caduti a terra. Pel selvaggio intendersi quello di qualunque natura, cioè carpini, crugnali, orni, spine, pullici ed ogni altro che il bosco potesse produrre senza riguardo del verde. Per il morto a terra finalmente intendersi di quelli alberi di querce e cerri abbattuti dal vento o dalle nevi. Risultare l'esercizio di tali diritti. 1. Dal permesso accordato a conduttori, loro ministri, custo-

di di animali , persone dipendendi da essi , ed a qualunque che l'avesse dimandato. 2. Da simile concessione accordata a qualunque estraneo da tempo immemorabile e quindi con maggior fondamento a Banzesi. 3. Essere stati tali diritti conceduti dall'amministratore del bosco di Banzi D. Antonio Galeola (a). 4. Più. I conduttori del bosco essendosi permesso nel 1816 di fidare per legna da fuoco , per carboni , per attrezzi rurali , per cerchi, per botti ec., un tale abuso fu portato alla conoscenza del Consiglio d'intendenza che con decisione del 6 agosto di quell'anno fu vietato il dritto di fida agl'individui di Genzano , Palazzo , di Spinozzola, di Gravina e di Altamura ; ma gli abitanti di Banzi non furono compresi in tale divieto , perchè si trovavano nel pacifico possesso di tali usi e dritti. 4. Attestarono la esistenza e l'esercizio di tali dritti gli affittatori D. Riccardo Grossi, D. Girolamo dell' Agli , D. Giulio dell' Arnei i quali tennero l'affitto della Badia di Banzi dal 1801 al 1823: non che gli agenti dell'amministrazione D. Pasquale Denozza , D. Gaetano Pierro e D. Leonardo Conte: del pari che il Padre Lettore Raffaele da Trivigno , Parro-

(a) Fol. 10 del vol, 4.

co per molti anni in Banzi (a). Ed è a rimarcarsi che il signor Conte nel tempo che si trovava amministratore di Banzi esercitava contemporaneamente le funzioni di Guardia Forestale del circondario. Egli lo aveva attestato con suo ufficio del 14 aprile 1824 diretto all'ispettore della provincia comunicato all'amministratore signor Santasilia. 6. Infine l'esercizio di tali dritti veniva provato dal fatto costante e dal possesso di esercitarlo nel momento che si procedeva all'operazione , durante lo spazio di tre mesi senz' alcuna contradizione e sotto gli occhi dello stesso ispettor generale signor Crispo. Confermavano per ultimo tale facoltà le assicurazioni di tutt' i guardaboschi i quali erano stati nelle diverse epoche addetti alla custodia di quel bosco.

5. Assicura di aver verificato sopra luogo , che i Bantini aveano il dritto e n'erano anche in possesso di cavar pietre , di cuocere calcaje e fornaci per uso proprio e non per mercimonio. Non così per cuocere carboni , come pretendeva il rappresentante e 'l difensore de' Banzesi. Essi non aveano edificato le case rurali e le abitazioni che con pietre cavate nel feudo di Ban-

(a) Vedi il volume secondo , ove si rinvencono i rispettivi uffizi.

zi, con calce e mattoni delle calcaje e fornaci stabilite nella parte del Bosco più vicina all'abitato. Vide quindi, numerò ed ispezionò le fornaci, che assicura di essere al numero di nove, costruite prima del 1824 oltre di un' altra fatta in quell' anno ed altre ancora site nel giardino de' monaci (a). Dell' esistenza e possesso degli altri dritti ne faceano chiara testimonianza i Guardiani, gli amministratori, i conduttori e tutte le persone cui si diriggeva il signor consigliere Lombardi.

6. In riguardo ai dritti del pascolo degli animali, dopo averne descritte le costumanze, soggiunge. Perchè meglio si possa conoscere onde tragga origine il dritto del pascolo dei Bantini, trascrivo la pratica inserita nell' istromento del 1793. » In quanto al pascolo degli armenti nei luoghi demaniali del feudo di Banzi, s' in-

(a) Questo dritto non veniva impugnato dall' amministratore Galeota; ma solamente si sosteneva di essersi accordato previo permesso e pagamento di ducati 12 per ogni fornace. Ciò per altro rimane smentito dal fatto dello stesso Galeota; perciocchè a 23 settembre 1813 egli accordò un permesso per la formazione di una calcaja a due individui forestieri, per i quali era solamente richiesto il permesso e non il pagamento. Ecco a che mena lo spirito di parte, a mentire, ed essere contraddittorio con se medesimo! Fol. 75 vol. 3.

tenda per gli armenti di uso proprio, e non per mercatura per i quali si deve pagare quello che si potrà convenire. Per lo pascolo annuale di un bove e vacca di aratro si pagano da' Banzesi carlini dieci l'anno, e questi tengono il privilegio di pascolare nei campi falciati dov' è la spiga e nel bosco ancorchè vi fosse il frutto della ghianda. Per una vacca destinata alla generazione per l' annuo pascolo carlini sette, se questa avesse il vitello, per l' una e l' altro carlini dieci, per tre vitelli e cavalli di un anno, cioè che hanno compiuto l' anno che segue si paga per il loro pascolo come se fosse per due cavalli e due bovi: per ciascun cavallo e cavalla che pascola si paga carlini dieci e se avesse la cavalla avesse un figlio si paghi carlini quindici, per lo pascolo delle ghiande per li porci ciocchè si suol tassare per li porci forestieri che fidano. Con dichiarazione che se gli animali de' coloni i quali pagano la fida per l' intero anno, *che non sono aratori* devono uscire dal bosco della detta badia dalli 15 ottobre per tutto li 13 dicembre; debba il primo conduttore sudetto provvederli di pascolo *recettibile*; e nel caso che non si volessero contentare di quel pascolo, che si provvederà da detto conduttore purchè sia ricettibile, in tal caso se li debba bonificare, *la rata di tempo*

di quello che pagano li detti coloni per la fida annuale. Soggiunge di aver ricevuto tale pratica delle alterazioni, che va descrivendo: esclude da qualsisia pagamento gli animali destinati alla riproduzione; accorda il privilegio alle vacche e bovi di pascolare per tutto l'anno, ancorchè vi sia la ghianda: riconosce la pratica relativa agli altri animali, come vacche, pecore, capre e porci di pascolare nel bosco per tutto l'anno, escluso però il tempo della ghianda cioè dal 15 ottobre al 15 dicembre nel qual tempo o sono provveduti dal conduttore del pascolo *recettibile* o non contendendosi i Bantini, gli si accorda una proporzionata *bonifica*. Sopra di questo articolo nulla trovava ad osservare l'ispettor generale Crispo.

Solamente rinveniva strana la pretesa del rappresentante de' Banzesi circa il dritto di recidere la così detta *Frasca*, ossia que' ramuscelli al di sotto de' rami maestri posti d'intorno agli alberi di querce e cerri per nutrimento di bovi e giumente in tempo di autunno e d'inverno. Eppure il tagliamento della *frasca* è riputato utile non che necessario per la vegetazione e regolare vita degli alberi. Gli agricoltori lo chiamano *cote* degli alberi. Ma siccome questa materia è regolata dalle leggi forestali, considerate come leggi di pubblica utilità, così qualunque disputa sarebbe

superflua, dovendo essere ogni piato risoluto dai regolamenti forestali.

7. Tutti gli amministratori e conduttori attestano di competere il dritto a Banzesi di essere preferiti a chiunque nella compra della ghianda che produce il bosco e pagarsi a quel prezzo che si conviene co' compratori forestieri. Assicura eziandio il consigliere Lombardi che dalle notizie raccolte sopra luogo da persone degne di fede che l'esercizio di tale dritto averlo sperimentato i Banzesi medesimi nella vendita della ghianda delle contrade valle della Cerasa, Montelupino, Marra e Banzullo, vicine all'abitato.

8. Godono finalmente il dritto di chiudere una porzione di bosco con siepe proporzionata agli animali che si posseggono da ciascuno il così detto parco per pararsi l'erba e fare il fieno per comodo degli animali e ciò rimane chiuso in tutto il tempo dell'anno senza che niuno abbia dritto di pascolare in esso, e formare *jazzo* per ricovero degli animali, e nulla si paga per i luoghi che occupano. Questo assunto, quantunque non sostenuto dagl'istromenti, pure è affiancato da una sentenza del regio giudice di Acerenza, passata in giudicato (a), e dagli attestati degli ammini-

(a) Vol. 2.

stratori e conduttori. Il fatto permanente vieppiù conferma l'esercizio di tale diritto; perciocchè assicura il consigliere Lombardi di aver veduto co' propri occhi, visitando il bosco, i numerosi parchi che esistevano, costruiti in epoche diverse e senza permesso degli amministratori. Un parco antico vi era, posseduto da Beniamino Larala sito nel luogo detto *Cugno delle Melelle*, quello appunto conservato in virtù della sentenza di sopra menzionata: un'altro si possedeva da Nicola Giordano nel luogo detto *terra Nuca* ed altri moltissimi, tutti di antica data. Uno nuovo se n'era formato nel 1830 nel *Cugno delle Melelle* da Pasquale de Felice. Ventidue altri parchi se ne rinvennero di pertinenza de' proprietari e coloni di Palazzo e Genzano, alcuni de' quali servivano per la sola statonica. Ed a questi fatti parlanti che diceva l'ispettor generale signor Crispo? Si opponeva: anzi calunniava il rappresentante de' Banzesi signor Nozza, il quale sol perchè possedeva uno di que' parchi avea fatto, egli diceva, per interesse personale comprendere ne' dritti de' Bantini l'uso di costruire gli altri parchi. Anche di quelli costruiti prima del suo? Vedete insulsaggini!

9. Richiamò infine la particolare sollecitudine del signor Consigliere Lombardi l'art. 4 della sentenza arbitramentale, con cui era prescritto *doversi mantenere*

nelle colonie perpetue que' soli coloni forestieri, che senza titolo di affitto e senza altra causa di possesso precario aveano posseduto per coltivazione continuo per un decennio dal 1801 al 1811 sempre lo stesso terreno, identico per lo sito e per la posizione, congiungendo i tempi della coltura dei loro ascendenti, che siffatti coloni non dovessero partecipare degli usi accordati a soli domiciliati in Banzi e per ogni altro colono forestiere che non avesse le qualità di sopra enunciate si dovessero osservare le leggi dei contratti o del possesso precario da ciascheduno tenuto. Per fissare gli estremi di questa prescrizione stimò convenevol cosa il signor consiglier Lombardi diriggere degli uffizj a sindaci di Palazzo e Genzano, onde avessero avvertiti i coloni dei rispettivi paesi, affin d'inviare i loro titoli in sostegno de' dritti che vantavano di colonia perpetua sul demanio di Banzi, e di nominare procuratori, riuscendo assai difficile sentire individualmente tante persone. Furono in effetti nominati tre procuratori cui fu dato un termine per produrre le dimande ed i documenti ed altri scritti valevoli a provare quanto la sentenza avea ordinato. Non essendosi a ciò adempito fu accordato un secondo termine come improrogabile. In questo periodo furono presentate molte dimande corredate di documenti da palazzesi; ma non per quanti

erano i pretensori. Tutto fu inviato all' ispettor generale Crispo per dare le sue osservazioni. Intanto il procuratore de' Palazzesi dimandò un' altro termine, che non gli venne accordato, comunque si fosse diretto al signor intendente.

Su quelle speciali dimande de' palazzesi il signor ispettore con diversi suoi rapporti manifestò il suo avviso di rigettarsi qualicchè fossero le pretensioni. Occupatosi l' accorto delegato dell' esame dei documenti insieme alle osservazioni dell' ispettore, trovò alcuni di quelli non legali ed altri non sufficienti per sostenere la pruova richiesta della colonia perpetua, benchè la pruova evidentissima stava nel fatto, consisteva nel possesso, riposava nell' esercizio, si praticava sotto gli occhi suoi. Daltronde non ritrovava fondamento nell' opinione del signor ispettore, il quale pretendeva che l' aumento della prestazione annuale avvenuto nel corso del decennio dovea considerarsi senz' altro come indizio di precarietà.

Quale opinione essendo stata sviluppata anticipatamente avea dato motivo al Consiglier delegato di consultarne il signor Intendente da cui ne avea ricevuto toriscontro fin dal 22 ottobre « che la circostanza della prestazione e delle sue variazioni era del tutto estranea alle condizioni richieste dalla sentenza pel mante-

nimento della colonia, e che per dichiarare coloni perpetui i forestieri non vi occorreva altra pruova che quella del possesso decennale non precario, congiunto alla coltivazione decennale non interrotta ed all' identità di terra ».

Se i coloni di Palazzo avessero provato questi estremi unicamente richiesti dalla sentenza non avrebbe esitato, dice il signor delegato, nè avrebbe tenuto alcun conto della circostanza dell' alterazione della prestazione tanto nobilitata dall' incaricato del demanio; ma non avendo i titoli presentati (come immaginava) offerto una tale pruova, non potette pienamente accogliere le dimande. Ma non dissimulò confessare, che i coloni privi de' richiesti documenti aveano bisogno di procacciarseli da persone lontane e fuori provincia, per cui non l' era bastato il tempo ad essi accordato. Tantopiù che aveano trovato delle difficoltà a rilasciarli quelle persone che li conservavano. Daltronde non potea dirsi di essere i coloni decaduti dal diritto di perpetua colonia sol perchè i titoli non eransi trovati sufficienti, o perchè non l' avevano presentati nel termine designato, discendendo il di loro dritto da un giudicato e non potendo perderlo, che ne' modi legittimi. Pronunziava perciò il suo avviso diriggendolo al signor Intendente, affinchè nell' emettere l' ordinanza di esecuzione si limitasse a non ri-

conoscere *per ora* come coloni perpetui gl' individui di Genzano e di Palazzo, i quali non aveano pienamente giustificate le di loro dimande e che accordasse ad essi, ed agli altri non comparsi nel termine stabilito la facoltà di poter provare la perpetuità delle colonie fra lo spazio di tre mesi, tempo necessario a procurare i documenti ed esibirli. Questo scrupoloso avviso, come in appresso vedremo, venne adottato dal signor Intendente, egualmente che venne accolto per tutti gli altri capi il rapporto che ne formava la base ed il corrispondente provvedimento che proponeva sempre accuratamente per ciascun articolo.

Prima però che l'Intendente avesse pronunziato la sua ordinanza rimise l'esame di tutte le quistioni promosse dall'ispettor generale tanto co' suoi rapporti, che oralmente nell'atto che si eseguiva l'operazione al Consiglio d'Intendenza, il quale nel 12 luglio 1833 emise la sua deliberazione (a). L'avviso di questo collegio non attaccato per via di reclamo dall'ispettor generale fu del tutto uniforme alle risoluzioni prese dal consiglier delegato, come il delegato esecutore si era uniformato alle istruzioni ministeriali. A noi pare che tale decisione

(a) *Fol. 196 vol. 4.*

costituisca un giudicato, e che quante volte si volesse appellare dall'ordinanza dell'intendente, la quale altro non è che la conseguenza della decisione del consiglio, si dovea precedentemente anche appellare dalla decisione medesima profferita tre anni prima. Ecco il tenore delle principali materie contenute nel giudicato (a).

(a) Visto il progetto d'istruzioni dettate dal ministero degli affari interni a richiesta di S. E. il Ministro delle Finanze comunque non fosse Sovranamente sanzionato, col quale tra l'altro si prescrive, che i funzionarj incaricati della esecuzione dovessero definire quali fossero gli usi nel bosco, il cui godimento erasi conservato agli abitanti di Banzi.

Visto finalmente il lungo e dettagliato rapporto del delegato medesimo, il quale nell'espone la tela di tutto il procedimento aggiugne il suo parere sui seguenti punti controversi, quali sono.

1. Gli abitanti di Banzi annotati negli stati n. 1 e 2 come coloni perpetui nel senso dell'art. 2 del Sovrano Rescritto per la estensione di circa mille ottocento tomoli di terre coltivate così a semina che a vigne, possono esser considerati anche colla detta qualità per altri tomoli trentuno circa di terre in tante piccole frazioni fra duecento trentadue di essi, e che si trovano occupate per siti di masserie di fabbrica, aje, scariazzi, agghiacci, fenili, orti a secco e canneti, mentre che per questi piccoli spazj non hanno mai corrisposto la menoma prestazione?

2. Li nominati Nunzia Giordano figlia di Francesco di

Nè fu contento il signor Intendente della deliberazione del consiglio , ma procedendo con troppo scrupolosità e

Banzi , maritata in Genzano nel 1822 , e i signori Francesco Saverio Albano , ed Eustachio Buonfiglio anche di Genzano , i quali col consenso dell'incaricato del demanio furono provvisoriamente allistati in piede del primo stato colla suddetta qualità di coloni perpetui di Banzi , possono essere come tali dichiarati definitivamente per le rispettive estensioni di terre coltivate ad essi pervenute , cioè alla prima di tomoli tre e stoppelli sei per assegnamento fattole dal padre a titolo di dote in detto anno 1822 ; al secondo in tomoli cinque e quattro stoppelli per vendita fattagli da Giuseppe e Francesco lo Muto di Banzi con istrumento dei 5 marzo 1818 ; ed al terzo per simile contratto da Vito Baldassarre anche di Banzi con istrumento dei 19 dicembre 1819 , dalle quali epoche hanno sempre corrisposto la stessa prestazione fissata pei Banzesi ?

3. Devesi stare interamente alla verifica eseguita dal delegato intorno agli usi esercitati da' Banzesi in quel bosco fino all'epoca del Sovrano Rescritto ; oppure debbonsi i detti usi limitare a que' soli accordati nelle antiche pratiche dagli abati commendatarj inseriti nei diversi istrumenti di affitto , rigettando sempre quelli che sono in opposizione colla legge forestale , giusta le osservazioni dell'incaricato del demanio ?

4. Non avendo i forestieri di Genzano e Palazzo curato nel proprio interesse di documentare la loro qualità colonica nel senso dell'art. 4 del lodato rescritto comunque più volte avvertiti , e

circospezione scrisse un progetto di ordinanza che inviò prima a S. E. il Ministro delle Finanze e poscia a S. E.

posti in mora , si può definitivamente pronunziare la loro decadenza dal diritto di farne ulteriormente la pruova ; ovvero sia giusto di adottare l'avviso del delegato , il quale in considerazione delle gravi difficoltà che da detti individui si debbono superare nel raccogliere da tanti diversi luoghi , e per fare gli elementi valevoli alla dimostrazione dei richiesti estremi , propone doversi loro accordare un' altro termine non maggiore di tre mesi , ch' egli crede sufficiente a poterli riunire ed esibire in questa intendenza , ove se ne potrà fare la discussione coll'assistenza de' loro procuratori e del direttore de' rami riuniti per parte del demanio ? E lo stesso si ripete sul conto di que' pochi individui de' succennati comuni , i quali hanno esibito taluni documenti , che dietro l'esame fattone dal delegato , e dall'incaricato del demanio sopra luogo si trovarono o non legali , o non idonei alla richiesta prova ?

5. Trovandosi sparsi sulle terre coloniche de' banzesi quattro mila cento diciotto alberi , dei quali 3864 vegeti , e 254 secchi , come dallo stato n. 3 e non essendosene fatto alcun motto nel Sovrano Rescritto , dovranno detti alberi riguardarsi come parti integrali di esse terre , ed andare perciò esenti da ogn' altra prestazione , come pretende il deputato de' banzesi ; o pure si dovranno a' termini delle citate istruzioni censire , o vendere a' coloni medesimi , od infine obbligar questi a pagarne l'annuo fruttato dietro regolare apprezzo ?

il Ministro degli affari interni (a). Ricevute dal primo alcune dilucidazioni , le quali in nulla toccavano il fondo

Sul primo quesito.

L'incaricato del demanio si è pronunziato per la negativa, poggiandosi principalmente sui seguenti motivi 1. Che il Sovrano Rescritto coll' articolo secondo dichiara coloni perpetui que' ban- zesi , che all' epoca della sua emanazione riuniscono cumulati- vamente i due requisiti della *coltivazione* e della *prestazione* ; talchè, egli soggiugne , ove questi estremi si trovano disgiunti, dee cessare a riguardo di coloro siffatto beneficio. 2. Che avendo lo stesso rescritto coll' art. 5 accordato ad ogni colono dichia- rato perpetuo la facoltà di affrancare la prestazione, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida per effetto delle prescrizioni con- tenute ne' decreti del 1808 , 1809 e 1810 , laddove un tal caso si verificasse, dovendosi l' affrancamento chiedersi per le sole terre coltivate e soggette a prestazione , e trovandosi i de- scritti siti per un lato da questa immuni , e per l' altro inse- parabili dal suolo colónico , ne seguirebbe l' assurdo, che i co- loni continuerebbero a rimanerne padroni , come se da princi- pio ne fossero stati gli assoluti e liberi proprietarj.

Ma il consiglio osserva , che lo scioglimento di tal qui- stione anzicchè dagli esposti principj dipende unicamente dall' e- saminare , se nello stabilimento della prestazione per le terre coltivate siasi tenuto conto del valore de' cennati siti occupati come sopra. Or in tale ricerca si è accertato , che l' annua cor- rispensione in generi comunque soggetto per lo passato a delle

delle materie e delle risoluzioni , a seconda di quelle finalmente emanò l'ordinanza. La medesima, come ognun

variazioni , è stata sempre calcolata a ragion di versura nella e- stensione delle terre colte , fossero o no coperte a semina , e che secondo questa norma i descritti siti , nonchè le passate , e l' uso delle acque esistenti nel loro perimetro sono andati co- stantemente immuni da ogni prestazione. Ha quindi considerato che questa circostanza di possesso immemorabile la giusta pre- sunzione che nella fissazione dell' annua corrisposta siasi calco- lato il valore de' suddetti spazj come inservienti alla coltura di quelle terre ; ma questa stessa presunzione si trasforma in cer- tezza allorchè si pon mente , che i tanti gratuiti permessi ac- cordati a' coloni da' diversi rappresentanti della badia , di reci- dere in quel bosco i legnami necessarj alla costruzione d' una Masseria di fabbrica , pagliai , scariazzi , agghiacci , e fenili , menano alla necessaria conseguenza , che detti spazj furono oc- cupati anche col permesso dei rappresentanti medesimi , tanto- più che costoro se ne riserbarono espressamente la facoltà in fac- cia a' conduttori di quel vasto Demanio , come si rileva dagli articoli 21 e 22 degli istrumenti di affitto del 1800 e 1806.

Quindi se tali siti esistono in virtù di permesso accordato a' coloni come sopra , e se questi nulla han mai pagato per la occupazione de' medesimi nonchè per le passate e per l' uso delle acque , è forza di conchiudere , che del loro valore se ne tenne conto nello stabilimento dell' annua corrisposta sulle terre colti- vate , riguardandoli come parti integrali , o come tanti accessori indispensabili alla buona coltivazione delle medesime.

vede, esser non poteva che il risultato di tante scrutinazioni i di cui autori, rivestiti di cariche che li chia-

La qual norma oltre all'esser tenuta generalmente presente in tutt' i contratti di locazione e conduzione delle terre colte, vedesi consagrada nell' art. 32 delle istruzioni 15 marzo 1810, nel quale sta prescritto, che i canoni sulle quote de' demanj comunali si debbono fissare dopochè i periti avranno segnate e determinate in campagna, e quindi rintracciate sulla pianta le strade, le aje, e tutti gli spazj voti che mai possono bisognare. Lo stesso si dice del suolo occupato per le grotte da conservare il vino e pe' canneti che si reputano come indispensabile dotazione delle vigne, tantopiù che nella terza antica pratica inserita ne' citati istrumenti vengono così le prime, che i secondi nettamente esentati da ogni prestazione.

Non così però degli orti a secco attaccati alle dette masserie e pagliai, comunque della piccolissima estensione di stoppelli quattro e due misure e mezza; dapoicchè dovendosi considerare come tante frazioni sottratte dalle terre a semina, e destinate dagli stessi coloni per uso de' loro ortaggi. Niuna ragione nè di giustizia, nè di equità potrebbe giustificare il solito, per esentarli in avvenire del pagamento dell' annua corrisponsione proporzionata a quella delle terre a semina. La quale prestazione dee pure aver luogo per gli orti a secco contigui all' abitato, che sono della estensione di tomoli due e tre stoppelli ed una misura ed un quinto; tranne il caso, in cui l' aumento progressivo delle rispettive famiglie obbligasse gli attuali possessori

mavano a vigilare gl' interessi del demanio, nulla si fecero sfuggire, perchè tali interessi non fossero severa-

ad ampliare il fabbricato colla occupazione de' medesimi; dapoichè a questo senso benignamente rivolta Sua Maestà venne coll' articolo 6 alla degnazione di accordare a quegli abitanti piena franchigia e del suolo occupato dalle novelle abitazioni, e di quello da occuparsi per le ulteriori.

Sul secondo quesito.

Relativamente a' tre summentovati individui Giordano, Albano e Buonfiglio domiciliati in Genzano il consiglio adotta senz' alcuna esitazione l' opinione negativa dell' incaricato del demanio, cioè che non possa per costoro aver luogo la dichiarazione di coloni perpetui di Banzi, e ciò per le chiare disposizioni dello stesso Sovrano Rescritto. In fatti essendo state coll' articolo 1 dichiarate nulle e come non avvenute le precedenti ordinanze del 1812 e 1819 in forza delle quali furono riconosciuti quai coloni perpetui quelli naturali di Banzi, da quali hanno causa i suddetti tre individui, non si può certamente a questi ultimi attribuire il diritto che non aveano i loro autori quello cioè di succederli sotto qualsivoglia titolo nel possesso delle terre medesime. Ma a prescindere da questo primo ragionevole motivo, vi concorre per la negativa l' altro più forte cioè, che i suddetti individui vanno sprovveduti del requisito dell' abitazione di Banzi, il quale dall' articolo secondo si esige cumulativamente all' altro della coltivazione e prestazione: soltanto a riguardo di Nunzia Giordano il consiglio si permette di osservare che avendo esse

mente custoditi. Meglio si comprenderà lo scopo fiscale dal tenore dell'ordinanza istessa. Eccone le più rimarcabili considerazioni.

qual figlio di un naturale di Banzi continuato a coltivare lo stesso terreno trasmessogli dal padre a titolo di dote, corrispondendone le stesse prestazioni al pari degli altri banzesi, si potrebbe sotto queste vedute di equità raccomandandolo alla Sovrana Munificenza per farli meritare la graziosa eccezione di essere considerato come ogni altro colono perpetuo di quel villaggio.

Sul terzo quesito.

Avendo il Sovrano Rescritto coll'art. 3 accordato ai bantini il godimento degli usi esercitati nel bosco fino all'epoca della loro emanazione, egli è chiaro, che non possa farsi la menoma sottrazione da quegli usi che risultano dalla verifica del delegato, siccome si diè a pretendere l'incaricato del demanio, sostenendo doversi limitare a quelli soltanto che trovansi inseriti nelle così dette pratiche degli antichi abati commendatarj, e poscia confermati dal Governo ne' posteriori strumenti di affitto. Egli cita in appoggio il ragionamento del secondo arbitro signor presidente Ciutiis, al cui voto si uniformò in tutto e per tutto il terzo signor presidente de Blasio destinato a dirimere la parità. Ma il consiglio osserva che detto ragionamento fu unicamente diretto a dimostrare che i coloni di Banzi non aveano alcun dritto a' pretesi usi civici in quel bosco, e per conseguenza neppure al preteso compenso del quarto loro accordato dalle precedenti ordinanze, sì perchè quelli non erano

FERDINANDO II ec. -- L'Intendente della provincia di Basilicata, vista la sentenza arbitramentale emessa addì

stati mai eretti in comune, e perchè gli usi ad essi accordati nel bosco dagli antichi commendatarj e quindi riconosciuti dal Governo erano stati puramente individuali, esclusa ogni idea di commercio; e finalmente perchè lungi dal considerarli come coloni perpetui, doveano anzi riputarsi quai coloni precarj. Ma poi per altre considerazioni venne a conchiudere (son le parole della dispositiva della sentenza arbitrale consacrato negli art. 2 e 3 del Sovrano Rescritto) « 2. Che gli individui abitanti in Banzi debbano continuare a godere come coloni perpetui quelle terre che han finora coltivate, corrispondendo quello stesso che han corrisposto finora, escluse però quelle comprese nelle difese Madama Giulia, Perasseto e Valle d'Angiolo. 3. Che debbano i medesimi anche godere nel bosco quegli usi che finora han goduto.

I sudetti due Magistrati mirando allo stato attuale del possesso non fecero siccome non dovean fare alcuna classificazione e limitazione sulla qualità ed estensione di detti usi. E con ciò intesero accordar loro tutti gli usi individuali di qualsivoglia natura, dei quali avean goduto fino a quell'ora, escluso il compenso del quarto per la mancanza de' pretesi usi civici. Una contraria interpretazione restrittiva alle grazie del Sovrano non è certamente concessa agli esecutori. Siccome però l'esercizio di alcuni di detti usi individuali deve essere subordinato alle prescrizioni della legge forestale dei 21 agosto 1826, ch'è

27 aprile 1829, tra il comune di Banzi, i coloni della badia di Banzi, ed il pubblico demanio.

di dritto pubblico, il cui principale scopo si è la conservazione de' boschi, lo stesso consiglio è di avviso che debbansi mantenere i bantini nel pieno degli usi che hanno esercitato su quel bosco giusta la verifica del delegato, salve però le convenienze forestali pel taglio della frasca ad uso dei loro buoi, e giumente; degli alberi sia fruttiferi o infruttiferi per costruzione e separazione delle lor case di abitazione, masseria di fabbrica, pagliai, scariazzi, agghiacci, fenili, ed altri ricoveri di animali, non che per la formazione delle calcaje, e fornaci da cuocere calce e mattoni; e salva ancora la vigilanza degli agenti del reale demanio e dei conduttori, la quale debba pure esercitarsi nella possibile costruzione de' nuovi parchi in caso di riconosciuto bisogno de' loro animali vaccini, e ciò per evitarsi qualsivoglia abuso, o sconcerto in danno di quella generale amministrazione.

Sul quarto quesito.

Il Consiglio ha considerato che sebbene dei coloni forestieri di Genzano e Palazzo, i quali senza titolo di affitto, e senza altra causa di possesso precario avean posseduto per coltivazione continua per un decennio dal 1801 al 1811 sempre lo stesso terreno identico per lo sito e per la posizione, congiungendo i tempi della coltura de' loro antenati, niuno di essi abbia nel termine prefisso dal delegato esibito titoli sufficienti a far riconoscere le perpetuità delle colonie nel senso dell' art. 4 del

Veduto il rescritto del dì 28 ottobre dello stesso anno, col quale Sua Maestà uniformemente all' avviso

ripetuto sovrano rescritto, il consiglio ha considerato che questa sola circostanza non basta a farli decadere dal diritto legittimante acquistato, ove lo abbiano; e che perciò sia giusto di adattare sul conto de' medesimi il parere del delegato.

Sul quinto quesito.

Il consiglio considerando che il silenzio del reale rescritto è abbastanza giustificato dalla preesistente legge dei 12 dicembre 1816 tuttavia in vigore, la quale ottenendosi al principio generale riconosciuto che la proprietà degli alberi sparsi sulle terre coloniche si appartiene al proprietario, cercando dall' altra banda allontanare ogn' inconveniente a danno de' coloni, laddove i proprietarj avessero continuato ad usare del diritto, che pria aveano di far pascere ai loro animali il frutto degli alberi medesimi, venne coll' art. 184 ad ordinare, che si censissero ai coloni medesimi, conciliando così gl' interessi di costoro col dritto dei primi (a). È perciò di avviso, non esservi luogo alla strana pretensione de' Bantini, e procedersi alla ordinata censuazione degli alberi sudetti a termini di legge. In quanto agli altri due espedienti che su questo particolare si propongono nelle più volte citate istruzioni, quelli cioè di venderne il valore, ovvero l' annuo fruttato ai coloni medesimi dietro regolare ap-

(a) Ma se i coloni perpetui erano considerati come proprietarj assoluti, ne seguiva per necessità che poteano disporre degli alberi a lor piacimento.

della consulta de' reali dominii al di qua del Faro si degnò approvare con sei distinti articoli la dispositiva della enunciata sentenza.

prezzo. Il Consiglio nella veduta di prevenire qualsivoglia guasto o recisione che mai potrebbero fare gli stessi coloni nel secondo divisamento, ed anche per non esporre la generale amministrazione al dispendio di tanti separati e forse inutili giudizi contro de' contravventori poveri ed insolubili, trova più sicuro ed utile l'espedito di venderne il valore ai coloni medesimi, laddove amassero di preferirlo a quello della censuazione ch'è di rigore.

Osservate le sopra esposte quistioni nel modo come sopra.

Lo stesso Consiglio, perchè nulla rimanga inosservato nell'applicazione degli enunciati atti di esecuzione, passando a riempirli col confronto del Sovrano Rescritto è di avviso che il signor intendente, ove non la pensi diversamente, possa colla sua ordinanza decidere.

1. Sono dichiarati coloni perpetui gl'individui di Banzi annotati negli stati n. 1 e 2 del primo volume degli atti per la estensione delle terre sia a semina, che a vigne descritte in detti stati e col pagamento dell'annua prestazione indicata ne' medesimi. Resti salva al demanio la facoltà di domandare la rimisura delle vigne a regola d'arte, ove la giudichi espediente; e sia libero ad ogni colono dichiarato perpetuo per effetto delle prescrizioni contenute ne' decreti del 1808, 1809, e 1810, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida, di giovare dell'af-

Vista la ministeriale di Sua Eccellenza il Ministro degli affari interni del dì 5 ottobre 1831 con la quale

francazione delle prestazioni dovute a termine di legge, e di potersi chiudere le terre, con passarsi in testa sua la quota fondiaria col terreno dichiarato di colonia perpetua.

2. Gli aventi-causa dai coloni banzesi in epoca anteriore al Sovrano Rescritto, cioè Nunzia Giordano, e i signori Francesco Saverio Albano ed Eustachio Buonfiglio domiciliati in Genzano non possano considerarsi come coloni di Banzi. Di essi però la prima continui a rimaner provvisoriamente con tal qualità fino all'esito delle Sovrane risoluzioni che si provocheranno ad oggetto di farla comprendere per vedute di equità nella eccezione della regola; e salvo agli altri due di adire direttamente l'amministrazione generale.

3. S'intendono rientrati al demanio tomoli duecento ventitre, sei stoppelli e due misure di terreno coltivato posteriormente alla emanazione del Sovrano Rescritto dagl'individui notati nello stato n. 4 dello stesso volume.

4. Son dichiarate proprietà dello stesso demanio gli alberi sparsi nelle rispettive colonie giusta lo stato n. 3 con doversi però censire, o vendere agli stessi coloni dietro regolare estimazione, secondo meglio loro tornerà comodo (a).

5. Sia libero ai coloni di Banzi di continuare a valersi delle passate e delle acque esistenti nella continenza delle colonie, non

(a) L'assoluto dominio attribuito dai citati decreti ai coloni perpetui non fu diminuito con questa dichiarazione del consiglio.

si commise all'Intendente della provincia la esecuzione del sopraindicato arbitramento per le funzioni di com-

che delle grotte per riporvi il vino , senza la menoma prestazione. E lo stesso s'intenda de' piccoli spazj occupati per siti di masseria di fabbrica , pagliai , aje , agghiacci , scariazzi , fenili , e canneti , che ascendono a tomoli 28 circa , dovendosi considerare come tanti accessorj indispensabili alla coltivazione e compresi nello stabilimento della prestazione , che si corrisponde tanto per le terre a semina che per le vigne. Rimangono esclusi dal beneficio i possessori degli orti a secco attaccati alle masserie e pagliai , non che degli orti contigui all'abitato dell'estensione di tre tomoli circa , per quali i debbono i coloni esser soggetti all'annua corrisposta , sulla base delle terre a semina , ed in proporzione dell'occupato da ciascuno. Facendosi però il caso che questi ultimi orti dovessero essere occupati per necessità di ampliare il fabbricato , anderanno esenti da detta prestazione a termini del disposto nell'art. 6 del Sovrano Rescritto.

6. Restino gli abitanti di Banzi nel pieno godimento de' loro usi individuali nel bosco che sono i seguenti ; cioè 1. di farvi pascere a' loro animali per l'intero anno , escluso il tempo delle ghiande dal 15 ottobre al 15 dicembre , nel quale o saranno provveduti dal conduttore del pascolo *ricettibile* onde compensarsi , o sarà loro accordato una proporzionata bonifica. E pagheranno la solita fida cioè , per ogni bue o vacca sia sterpa sia figliata ad uso aratorio carlini 10. Per ciascuna vacca o giumenta indomita sia sterpa sia figliata carlini 12. Si fa franco il toro

missario ripartitore rivestito delle necessarie facoltà in forza delle leggi e de' regolamenti in vigore , con do-

ed il cavallo padre. Per ogni pecora , capra , o porco grana 15. Si fanno franchi egualmente i maschi di detta specie che si adoperano per la generazione , come pure gli asini , ed asine , ed i giumenti addetti ad uso domestico de' bantini. Gli animali di qualunque specie verranno numerati a regola d'arte. 2. Di legnare senz'alcuna prestazione al secco , selvaggio e morto a terra per loro uso. 3. D'avvalersi anche senza restrizione degli alberi sia fruttiferi sia infruttiferi per gli strumenti rurali , per cerchi da cinger le botti , per costruzione e copertura delle case di abitazione , masserie , pagliai , scariazzi , agghiacci , pedanili , ed altro necessario comodo , sempre però dietro il solito permesso dell'amministrazione generale e coll'assistenza de' di lei agenti e di quelli del conduttore , e salve ancora le convenienze forestali. 4. Di poter recidere la frasca per uso de' loro bovi e giumente colle debite regole , salvo le stesse convenienze forestali e la vigilanza degli agenti suddetti. 5. Di cavar pietre , e di cavar calcaje , e fornaci per calce , e mattoni per solo uso proprio ; ma dietro permesso dell'amministrazione forestale per le dette calcaje e fornaci. 6. Di servirsi de' parchi di loro pertinenza per uso de' loro animali vaccini , e di poterne costruire de' nuovi in caso di assoluto bisogno e sempre sotto la stessa vigilanza degli agenti del demanio , e del conduttore , onde non avvengano abusi o sconcerti. 7. Di potersi servire delle grotte già esistenti nel bosco istesso per ricovero de' loro animali , senza

vere sentire l'ispettore generale signor Crispo, incaricato a sostenere le ragioni dell'amministrazione del pubblico demanio.

Vista l'altra ministeriale de' 28 aprile 1832 che

poterne cavare delle altre. 8. Di essere preferiti nella vendita delle ghianda, ma nelle sole cantrade del bosco vicino all'abitato, conosciute sotto le denominazioni di Valle della Cerasa, Montelupino, Marra e Banzullo, pagandola allo stesso prezzo che sarà conveuto cogli stessi forestieri. 7. Non sono riconosciuti come coloni perpetui per mancanza de' titoli richiesti i forestieri di Genzano e Palazzo che coltivano i terreni della badia. Si accordi però ai medesimi una dilazione improrogabile di tre mesi a contare dalla data dell'ordinanza per esibire in questa intendenza le prove richieste nel senso del Sovrano Rescritto, le quali saranno poi discusse coll' intervento del direttore de' rami riuniti per parte del demanio, con l'assistenza de' procuratori speciali, che all'oggetto verranno destinati dagl' individui suddetti.

8. Finalmente sono dichiarati esenti dal pagamento del canone enfiteutico pel suolo occupato da' nuovi edifizj li ventiquattro banzesi annotati nello stato n. 6, nonchè dal pagamento delle annuali pigioni gli altri individui di Banzi, annotati del pari in detto stato, i quali si trovavano ad abitare le case già appartenenti alla badia, ed era ad essi concesse colla condizione espressa nell' art. sesto del più volte lodato Sovrano Rescritto. Potenza 12 luglio 1833.

(a) Fol. 56 a 83 del 5 volume.

autorizzò l'intendente a delegare il consigliere d'intendenza D. Andrea Lombardi per la esecuzione della ripetuta sentenza arbitramentale.

Visti gli atti di esecuzione in quattro volumi compilati dal delegato signor Consigliere Lombardi coll'assistenza del deputato de' Banzesi signor Leonardo Antonio Nozza, e dell'incaricato del pubblico demanio D. Domenico Crispo ispettore generale delle acque foreste e caccia, e segnatamente il processo verbale de' periti accompagnato da' corrispondenti stati e piante del 28 novembre 1832.

Gli atti di verifica eseguiti dal delegato suddetto intorno agli usi descritti nell'elenco redatto dal deputato istesso del 20 settembre detto anno -- Le osservazioni su ciascuno di essi fatte dal ridetto ispettor generale nel suo ufficio de' 21 novembre 1832.

La memoria di risposta del deputato de' Bantini de' 4 dello stesso mese. E tutti gli altri uffizii, rilievi, e documenti esibiti dalle parti interessate in sostegao de' loro rispettivi dritti.

Visto il lungo e dettagliato rapporto de' 28 gennaio 1833 del delegato medesimo, il quale nell' esporre la tela di tutto il procedimento aggiugne il suo parere sui seguenti punti controversi. (Si ripetono alla lettera le quistioni proposte dal Delegato e riproposte dal Consiglio).

Visto l'ufficio de' 16 marzo ultimo, 5 ripartimento, 1. carico, n. 665, con cui il direttor generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico manifestò che il tempo necessario agli abitanti di Banzi per acquistare il carattere di coloni perpetui doveva intendersi a norma del dritto uniformemente alle disposizioni date dal Ministro delle Finanze; e quindi premurò di darsi le convenevoli facilitazioni all'avvocato D. Pietro Selvaggi prescelto per sostenere i dritti dell'amministrazione suddetta.

Vista la lettera diretta in data de' 20 marzo corrente anno al direttore signor Manfredi, e'l riscontro dallo stesso ottenuto a' 21 dello stesso mese perchè il signor Selvaggi avesse subito presentato i rilievi, che gli occorressero di somministrare per lo disimpegno della difesa affidatagli.

Visto l'altro rapporto del Consiglier delegato de' 27 marzo 1833 contenente lo stato delle indennità dovute agl' impiegati e periti adoperati nella esecuzione; ed il parere uniforme del consiglio d'intendenza de' 3 del seguente mese di aprile.

Visto finalmente l'avviso del consiglio d'intendenza del 12 luglio ultimo in seguito dell'esame di tutti gli atti formati.

Sul primo punto.

Considerando che l'incaricato del demanio si è pronunziato per la negativa, poggiandosi principalmente sulli seguenti motivi. 1. Che il sovrano rescritto coll' art. 2 dichiara coloni perpetui quei Banzesi che all'epoca della sua emanazione riunivano cumulativamente i due requisiti della coltivazione e della prestazione; talchè egli soggiugne, ove questi estremi si trovano disgiunti, deve cessare a riguardo di coloro siffatto beneficio 2. Che avendo lo stesso rescritto coll' articolo 5 accordato ad ogni colono dichiarato perpetuo la facoltà di affrancare la prestazione, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida per effetto delle prescrizioni contenute ne' decreti del 1808 1809 e 1810; laddove un tal caso si verificasse, dovendosi l'affrancamento chiedere per le sole terre coltivate e soggette a prestazione; e trovandosi i descritti siti per un lato da questa immuni, e per l'altro inseparabili dal suolo colonico, ne seguirebbe l'assurdo che i coloni continuerebbero a rimanerne padroni, come se da principio ne fossero stati gli assoluti padroni e liberi proprietari.

Considerando che lo scioglimento di tal quistione, anzichè dagli esposti principii, dipende unicamente dall'esaminare se nello stabilimento della prestazione per le terre coltivate siasi tenuto conto del valore de' cen-

nati siti occupati come sopra. Or in tale ricerca si è accertato che l'annua corrisponsione in generi comunque soggetta per lo passato a della variazioni, è stata sempre calcolata a ragione di versura sulla estensione delle terre coltivate, fossero o no coperte a semina, e che secondo questa norma i descritti siti, nonchè le passate e l'uso delle acque esistenti nel loro perimetro sono andati costantemente immuui da ogni prestazione.

Considerando che questa circostanza di possesso immemorabile porta la giusta presunzione che nella fissazione dell'annua corrisposta siasi calcolato il valore de' suddetti spazii, come inservienti alla coltura di quelle terre; ma questa stessa presunzione si trasforma in certezza, allorchè si pon mente che i tanti gratuiti permessi accordati a' coloni da' diversi rappresentanti della badia di recidere in quel bosco i legnami necessarii alla costruzione delle di loro masserie di fabbrica, pagliai, scaraiazzi, agghiacci e fenili, menando alla necessaria conseguenza che detti spazii furono occupati anche col permesso de' rappresentanti medesimi, tanto più che costoro se ne riserbano espressamente la facoltà in faccia a' conduttori di quel vasto demanio, come si rileva dagli art. 21 e 22 degl'istrumenti di affitto del 1800 e 1806. Che quindi se tali siti esistono in virtù di permesso accordato a' coloni come sopra, e se questi nulla

hanno mai pagato per la occupazione de' medesimi, nonchè per le passate e per l'uso delle acque, è forza di conchiudere che del loro valore si tenne conto nello stabilimento dell'annua corrisposta sulle terre coltivate, riguardandoli come parti integrali, o come tanti accessori indispensabili alla buona coltivazione delle medesime.

Considerando che questa norma oltre all'esser tenuta generalmente presente in tutt'i contratti di locazione e conduzione delle terre coltivate, vedesi conservata nell'art. 32 delle istruzioni de' 10 marzo 1810, nel quale stà prescritto che i canoni sulle quote de' demanii comunali si debbono fissare dopochè i periti avranno segnate e determinate in campagna, e quindi rintracciate sulla pianta le strade, le aie, e tutti gli spazii vuoti che mai possono bisognare. Che lo stesso si dice del suolo occupato per le grotti da conservare il vino, che si reputano come indispensabile dotazione delle vigne. Che non così però de' canneti, e degli orti a secco attaccati alle dette masserie, e pagliai, comunque della estensione di tomoli sette e stoppelli cinque; poichè dovendosi considerare come tante frazioni sottratte dalle terre a semina, e destinate dagli stessi coloni per uso delle canne e de' loro ortaggi, niuna ragione nè di giustizia, nè di equità potrebbe giustificare il solito per esentarli in avvenire dal pagamento dell'annua corri-

sponsione proporzionata a quelle vigne pe' canneti ed a quella delle terre a semina per gli orti. Che siffatta prestazione deve pure aver luogo per gli orti a secco contigui all'abitato, che sono della estensione di to-moli due, tre stoppelli, ed una misura, ed un quinto tranne il caso in cui l'aumento progressivo delle rispet-tive famiglie obbligasse gli attuali possessori ad ampliare il fabbricato colla occupazione de' medesimi; dapoichè a questo scopo benignamente rivolta Sua Maestà veune coll'art. 6 alla degnazione di accordare a quegli abi-tanti piena franchigia e del suolo occupato dalle novelle abitazioni, e di quello da occuparsi per le ulteriori.

Sul secondo punto.

Consideraudo che per le chiare disposizioni dello stesso Sovrano Rescritto essendo state dichiarate nulle e come non avvenute le precedenti ordinanze del 2812 e 1819, in forza delle quali furono riconosciuti quali coloni perpetui que' naturali di Banzi, da' quali hanno causa i tre summentovati individui Giordano, Albano e Buonfiglio domiciliati in Genzano. Che non si può certamente a questi ultimi attribuire il diritto che man-cava a' loro autori, quello cioè di succederli sotto qual-sivoglia titolo nel possesso delle terre medesime. E che i suddetti tre individui comunque vanno sforiniti del re-quisito dell'abitazione in Banzi, il quale dall'art. art. 2

del rescritto medesimo si esige cumulativamente all'al-tro della coltivazione e prestazione, pure meritano di essere raccomandati alla grazia Sovrana.

Sul terzo punto.

Considerando che coll'art. 3 del Sovrano Rescritto essendo stato accordato a' Bandini il godimento degli usi esercitati nel bosco fino all'epoca della sua emanazione, egli è chiaro che non possa farsi la menoma sottrazione da quegli usi che risultano dalla verifica del delegato, siccome si diè a pretendere l'incaricato del demanio, sostenendo doversi limitare a quelli soltanto che trovansi inseriti nelle così dette pratiche degli antichi abati com-mendatarj, e poscia confermati del Governo ne' poste-riori istrumenti di affitto. Che il ragionamento del se-condo arbitro signor Presidente de Ciutiis dallo stesso incaricato citato in appoggio, al cui voto si uniformò in tutto e per tutto il terzo, signor Presidente de Bla-sio destinato a derimere la parità, fu unicamente di-retto a dimostrare che i coloni di Banzi non avevano alcun diritto a' pretesi usi civici in quel bosco, e per conseguenza neppure al preteso compenso del quarto loro accordato dalle precedenti ordinanze, sì perchè i coloni non erano stati mai eretti in comune, e perchè gli usi ad essi accordati nel bosco dagli antichi com-mendatarj, e quindi riconosciuti dal Governo erano

stati puramente individuali, esclusa ogn'idea di commercio; e finalmente perchè lungi dal considerarli come coloni perpetui dovevano anzi reputarsi quali coloni precarii. Che quando poi per altre considerazioni venne a conchiudere (son le parole della dispositiva della sentenza arbitramentale espressa negli art. 2. e 3 del Sovrano Rescritto).

« 2. Che gl'individui abitanti in Banzi debbano » continuare a godere come coloni perpetui quelle terre » che han finora coltivate, corrispondendo quella stessa » prestazione che han corrisposto finora, escluse però » quelle comprese nelle difese Madama Giulia, Peraseto e Valle d'Angiolo.

» 3. Che debbono i medesimi anche godere nel » bosco quegli usi che finora han goduto ».

Considerando che i suddetti due magistrati mirando allo stato attuale del possesso non fecero, siccome non dovean fare alcuna classificazione e limitazione sulla qualità ed estensione di detti usi; e che con ciò intesero di accordar loro tutti gli usi individuali di qualsivoglia natura, de' quali avevan goduto fino a quell'ora, escluso il compenso del quarto per la mancanza de' pretesi usi civili. Che una contraria interpretazione restrittiva alle grazie del Sovrano non è certamente concessa agli esecutori.

Considerando che i bandini debbano essere mantenuti nel pieno degli usi che hanno esercitato in quel bosco giusta la verifica del delegato, salvo le convenienze forestali, e la vigilanza degli agenti del real demanio e de' conduttori per evitare qualsivoglia abuso o sconcerto a danno dell'amministrazione generale.

Sul quarto punto.

Considerando che sebbene de' coloni foresteri di Genzano e Palazzo, i quali senza titolo di affitto e senz'altra causa di possesso precario avevan posseduto per coltivazione continua per un decennio dal 1801 al 1811 sempre lo stesso terreno identico per lo sito e per la posizione, congiungendo i tempi della coltura de' loro antenati, niuno di essi abbia nel termine prefisso dal delegato esibiti titoli sufficienti a far riconoscere la perpetuità delle colonie nel senso dell'art. 4 del ripetuto sovrano rescritto.

Considerando che questa sola circostanza non basta a farli decadere dal dritto legittimamente acquistato, ove lo abbiano; e che perciò sia giusto di adottare sul conto de' medesimi il parere del delegato.

Sul quinto punto.

Considerando che il silenzio del sovrano rescritto è abbastanza giustificato dalla preesistente legge de' 12 dicembre 1816 tuttavia in vigore, la quale attenendosi

al principio generalmente riconosciuto, che la proprietà degli alberi sparsi sulle terre coloniche si appartiene al proprietario; e volendosi dall'altra banda allontanare ogn'inconveniente a danno de' coloni, laddove i proprietari avessero continuato ad usare del diritto che pria avevano di far pascere co' loro animali il frutto degli alberi medesimi, venne coll'art. 184 ad ordinare che si censissero a' coloni medesimi, conciliando così gl'interessi di costoro col dritto de' primi.

Considerando che ad oggetto di prevenire qualsivoglia guasto o recisione che mai potrebbero fare gli stessi coloni nel secondo divisamento, ed anche per non esporre la generale amministrazione al dispendio di tanti separati e forse inutili giudizi contro de' contravventori poveri ed insolubili, sia più espediente ed utile di venderne il valore a' coloni medesimi, laddove amassero di preferirlo a quello della censuazione ch'è di rigore.

Considerando che non si conosce d'onde il signor direttore generale abbia potuto desumere le disposizioni del Ministero delle Finanze; le quali d'altronde non avrebbero potuto essere in opposizione di quanto trovavasi stabilito dagli articoli 3 della sentenza arbitramentale, e 2 del real rescritto. Che anzi lo stesso progetto d'istruzione richiesto dal prelodato Ministro sul

quale si era convenuto, sebbene non munito del pari della Sovrana approvazione, è del tutto uniforme al citato articolo del real rescritto. Solo pe' coloni forestieri, a' quali il Sovrano non ha concesso gli stessi favori che agli abitanti di Banzi, deve mettersi in disamina la durata del tempo e le altre circostanze richieste dalla legge per acquistare il carattere di coloni perpetui.

Considerando che l'avvocato D. Pietro Selvaggi, tuttochè fossero decorsi quattro mesi, ed avesse osservato gli atti compilati per la presente controversia, non ha presentato finora verun rilievo per sostenere i dritti dell'Amministrazione generale della Cassa di Ammortizzazione su tale punto.

Considerando che le spese occorse per l'operazione della quale si tratta debbono regolarmente cedere a carico di coloro che godono del beneficio delle colonie.

L'Intendente e Commissario. --- Uniformemente all'avviso del consiglio d'intendenza decide.

Art. 1. Sono dichiarati coloni perpetui gl'individui di Banzi annotati negli stati num. 1 e 2 del primo volume degli atti, le di cui copie si alligano alla presente per la estensione delle terre sia a semina, che a vigne e canneti, descritta il detti stati e col pagamento dell'annua prestazione indicata ne' medesimi, cioè tomoli due a versura composta di tomoli tre di

terre in ragione di due terzi in grano ad un terzo metà in orzo e metà in avena, e grani dieci tanto per ciascuna giornata di vigna composta di viti 333 corrispondente esattamente ad uno stoppello di terra, quanto per ciascuno stoppello di canneto. Resti salva al demanio la facoltà di dimandare la rimisura delle vigne a regola d' arte, ove la giudichi espediente. E sia libero ad ogni colono dichiarato perpetuo per effetto delle prescrizioni contenute ne' decreti del 1808, 1809, e 1810, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida, di giovare dell' affrancazione delle prestazioni dovute a termini di legge, e di potersi chiudere le terre, dopo però terminato l' affitto attuale ch' è prossimo a finire, con passarsi in testa sua la quota fondiaria sul terreno dichiarato di colonia perpetua.

Art. 2. Gli aventi causa da' coloni Banzesi Giordano, ed i signori Francesco Saverio Albano, ed Eustachio Buonfiglio domiciliati in Genzano non possono considerarsi come coloni di Banzi, salvo se piacerà a S. M. di dichiararli tali.

Art. 3. S' intendano rientrati al demanio i tomoli 223. 6 stoppelli e due misure di terreno coltivato posteriormente alla emanazione del sovrano rescritto dagli individui notati dello stato num. 4 dello stesso volume, la di cui copia si unisce alla presente.

Art. 4. Sono dichiarati di proprietà dello stesso demanio gli alberi sparsi nelle rispettive colonie, giusta lo stato num. 3 anche unito in copia alla presente, con doversi però censire o vendere agli stessi coloni dietro regolare estimazione, secondo meglio loro tornerà comodo, da effettuarsi siffatta alienazione tra lo spazio di un anno a contare dal giorno in cui la presente sarà intimata alle parti.

Art. 5. Sia libero a' coloni di Banzi di continuare a valersi delle passate, e delle acque esistenti nella continenza delle colonie, nonchè delle grotte per riporvi il vino, senza la menoma prestazione. E lo stesso s' intenda pe' piccoli spazii occupati per siti di masserie di fabbrica, pagliai, aje, fenili che ascendono a tomoli ventuno circa, considerandosi come tanti accessori indispensabili alla coltivazione, e compresi nello stabilimento della prestazione che si corrisponde tanto per le terre a semina, che per le vigne e canneti. Rimangono esclusi da questo beneficio i possessori degli orti a secco attaccati alle masserie e pagliai, nonchè degli orti contigui all' abitato della estensione di tre tomoli circa, giusta lo stato num. 5, la di cui copia si allega alla presente, pe' quali debbono i coloni esser soggetti all' annua corrisposta sulla base delle terre a semina, ed in proporzione dell' occupato da ciascuno.

Facendosi però il caso che questi ultimi orti dovessero essere occupati per necessità di ampliare il fabbricato, anderanno esenti da detta prestazione a termini del disposto nell' art. 6. del Sovrano Rescritto.

Art. 6. Restino gli abitanti di Banzi nel pieno godimento de' loro usi individuali nel bosco, che sono i seguenti, cioè:

1. Di farvi pascere i loro animali per l' intero anno, escluso il tempo della ghianda dal quindici ottobre al quindici dicembre, nel quale o saranno provveduti dal conduttore del pascolo *recettibile*, o non contendosi, sarà loro accordata una bonifica proporzionata al tempo. E pagheranno la solita fida cioè, per ogni bue o vacca sia sterpa sia figliata ad uso aratorio carlini dieci, per ciascuna vacca e giumenta indomita sia sterpa sia figliata carlini dodici. Si fa franco il toro ed il cavallo padre. Per ogni pecora, capra, e porco grani quindici. Si fanno franchi egualmente i maschi di detta specie, che si adoperano per la generazione, come pure gli asini ed asine, ed i giumenti addetti ad uso domestico de' Bantini. Gli animali di qualunque specie verranno numerati a regola d' arte.

2. Di legnare senz' alcuna prestazione al solo secco, e morto a terra per loro uso, ma mancando poi

l' uno e l' altro, possano avvalersi del selvaggio in caso di assoluto bisogno.

Di avvalersi anche senza prestazione degli alberi fruttiferi o infruttiferi per gli strumenti rurali, per cerchi da cinger le botti, per costruzione e coperture delle case di abitazione, masserie, pagliai, scaraiazzì agghiacci, pedanili, ed altro necessario comodo, sempre però dietro il solito permesso dell' amministrazione generale, e coll' assistenza de' di lei agenti, e di quelli del conduttore, e salve ancora le convenienze forestali.

4. Di poter recidere la frasca per uso de' loro buoi, e giumente colle debite regole, da' soli tronchi degli alberi secondo il solito, salve le stesse convenienze forestali, e la vigilanza degli agenti suddetti.

5. Di cavar pietre, e di cuocer calcaje e fornaci per calce e mattoni per solo uso proprio; ma dietro permesso dell' amministrazione forestale per le dette calcaje e fornaci.

6. Di servirsi de' parchi di loro pertinenza per uso de' loro animali vaccini, e di poterne costruire dei nuovi in caso di assoluto bisogno, e sempre sotto la stessa vigilanza degli agenti del demanio e del conduttore onde non avvengano abusi e sconcerti, senza che tale uso possa costituire dritto di proprietà a favore

de' coloni , e che tali recinti non abbiano a chiamarsi *difese*.

7. Di potersi servire delle grotte già esistenti nel bosco istesso per ricovero de' loro animali senza però impedire gli affittatori del bosco di potersi servire delle stesse grotte , e colla facoltà a' coloni di poterne cavare delle altre in luoghi opportuni e senza pregiudizio della proprietà.

8. Di essere preferiti nella vendita della ghianda, ma nelle sole contrade del bosco , vicine all' abitato , conosciute sotto le denominazioni di Valle della Cerasa , Montelupino , Marra , e Banzullo , pagandola allo stesso prezzo che sarà convenuto con gli altri forestieri. E ciò si accorda sol perchè gli affittatori non possano angariare i coloni , i quali hanno assoluta necessità della ghianda.

Art. 7. Non sono riconosciuti come coloni perpetui per mancanza di titoli richiesti i forastieri di Genzano e Palazzo che coltivano i terreni della Badia. Si accordi però a' medesimi una dilazione improrogabile di tre mesi a contare dalla data della presente , per esibire in questa intendenza le prove richieste nel senso del Sovrano Rescritto , le quali saranno poi discusse coll' intervento del direttore de' Rami riuniti per parte del demanio , e coll' assistenza de' procuratori specia-

li , che all' oggetto verranno destinati dagl' individui suddetti.

Art. 8. Sono dichiarati esenti dal pagamento del canone enfiteutico pel suolo occupato da' nuovi edificii li ventiquattro Banzesi annotati nello stato num: 6, di cui si alliga copia alla presente , nonchè dal pagamento delle annuali pigioni gli altri individui di Banzì , annotati del pari in detto stato , i quali si trovano ad abitare le case già appartenenti alla Badia , ed ora ad essi concesse colla condizione espressa nell' art. 6 del più volte lodato Sovrano Rescritto.

Art. 9. Tutte le spese occorse per l' operazione della quale si tratta , ascendenti alla somma di ducati 303. 50, secondo la sottoscritta distinta andranno a carico di tutt' i coloni. Ciascuno pagherà la sua rata in proporzione della estensione de' terreni colonici , e secondo lo stato di ripartizione formato nel dì 16 luglio dello scorso anno 1835. La esazione sarà fatta a cura del cassiere comunale di Genzano , non solo per pagarsi a' periti il compimento delle indennità loro dovute , ma anche per rivalere l' amministrazione generale del demanio dell' anticipazione fatta a' medesimi.

Fatta a Potenza il dì 18 giugno 1836.

Appenachè tale ordinanza fu profferita dal signor Intendente , egli medesimo ne diede immantinenti co-

noscenza ai rispettivi Ministri delle Finanze e dell'Interno, come avea praticato prima di pronunziare. Amendue si tacquero, alcuna rimostranza non fecero, o nel senso che le osservazioni praticate sul progetto non fossero state messe a calcolo, o che le risoluzioni prese avessero pregiudicato agl'interessi del demanio. Tale acquiescenza e tacita approvazione è stata serbata fin oggi.

Il Direttore del demanio del pari ne prese cognizione, facendosene estrarre copia legale nel dì 20 dicembre 1836 (a). Dalla relata messa a piedi dell'ordinanza si rileva, che fu affissa nella cancelleria comunale di Palazzo il giorno 15 gennaio e fu defissa nel 24 dello stesso mese del 1837 (b).

Nel 31 dicembre del 1836 fu dall'amministratore generale della cassa di ammortizzazione dato incarico all'avvocato Troisi di produrre gravame avverso l'ordinanza (c); e per una inconcepibile avventura si ritrova che il gravame si era diggià presentato nella G. Corte de' Conti dal prelodato signor Troisi sin dagli 11

(a) Fol. 114 del 5 volume.

(b) Fol. 128 dello stesso volume.

(c) Fol. 46 volume corrente.

dicembre val dire dodici giorni innanzi. Esecuzione di mandato prima di riceverlo!

Leggendo questo gravame noi non sappiamo comprendere, se i coloni di Palazzo, e [Banzi Genzano dovessero essere ridotti come schiavi alla gleba, se volesse introdursi una novella feudalità, o se la troppo miserevole condizione di chi paga un canone non legghiero, ed oltre il canone la fondiaria dovesse essere ridotta agli estremi. E tali inoltrate pretenzioni si avanzano per opera di coloro, i quali son chiamati dello spirito delle leggi e dalla volontà del Sovrano a favorire la posizione de' coloni, nella di cui ricchezza risiede la potenza dello Stato.

I Capi del Gravame, o per meglio dire le conclusioni dipendenti dal gravame, sono le seguenti.

I. Che la G. Corte de' Conti dichiari in primo luogo che il dritto di colonia perpetua, specificato nel capo primo della sentenza arbitramentale in favore dei Banzesi annotati negli stati 1 e 2 si estenda ancora agli alberi compresi in ciascuna colonia giusta lo stato num. 3. Perlocchè ciaschedun colono li possegga col medesimo titolo, co' medesimi dritti, e colle medesime obbligazioni, colle quali possiede la terra colonica. E che sia perciò obbligato di pagare un *canone equivalente* al godimento di detti alberi. Laonde determinata

una quantità di tal canone per mezzo di una perizia, sarà di altrettanta somma aumentata l'annua prestazione.

Che frattanto ciaschedun colono sia dichiarato responsabile della conservazione degli alberi compresi nella sua colonia (a).

II. Dichiararsi in secondo luogo che tutte le *Passate* esistenti nelle diverse colonie sieno di proprietà del demanio (b). E che appartiene soltanto ai coloni il diritto di *passaggio* su quelle *passate*, l'uso delle quali è necessario alla coltivazione de' loro fondi ed al trasporto de' loro prodotti, il tutto conformemente alle disposizioni dell' art. 603 e seguenti delle leggi civili (c).

E dichiararsi che i pozzi, le grotti, le masserie di fabbrica, le pagliaje, le aje, i fenili, e qualsiasi altra opera costrutta nelle colonie, sieno di proprietà del Pubblico Demanio (d). E che il diritto di ciaschedun

(a) Anche di quelli abbattuti dal fulmine?

(b) Le *passate* non fanno forse parte della terra data a colonia perpetua?

(c) E per qual' altro uso si possono far delle *passate*, se non per *passare*?

(d) Che importa dunque dominio utile dipendente dalla colonia perpetua?

colono perpetuo si estenda a quello di cosiffatte opere che sono comprese nella propria colonia, pagandone benvero il canone conveniente (a): il tutto nel modo in cui si è sopra conchiuso in proposito delli alberi.

III. Dichiararsi in terzo luogo.

1. Che il tempo della esclusione degli animali dal pascolo incomincia a decorrere nel giorno 30 settembre (b): e che i coloni in quel tempo han dritto ad un pascolo *recettibile* nommai ad una *bonifica*.

2. Che il dritto di legnare sia limitato al secco e morto a terra (c).

3. Che non compete a Banzesi il diritto di servirsi degli alberi vegetanti per qualsiasi uso (d).

4. E nemmeno per recidere le frasche per nutrire de' bovi e giumente (e).

(a) Un terzo canone per le pagliaje e per i luoghi ove si conserva il fieno!

(b) Anche le stagioni debbono essere coartate nel di loro cammino! Nel 15 Settembre la ghianda non è matura: quindi non cade dagli alberi.

(c) Supplimento alle leggi forestali!!!

(d) Chì dunque se ne deve servire?

(e) Dunque i bovi devono morire d'inedia?

5. Che non compete a' Banzesi il dritto di cavar pietre e di cuocer calce e fornaci per calce e mattoni per uso proprio (a).

6. Ne il dritto di servirsi de' parchi di loro pertinenza per uso di animali vaccini e di poterne costruire de' nuovi in caso di assoluto bisogno (b).

7. Che non compete a' Banzesi il dritto di servirsi delle grotti già esistenti nel bosco, ma soltanto di scavare delle novelle grotti in siti opportuni e senza pregiudizio dalla proprietà (c).

8. Che non compete a Banzesi il dritto di essere preferiti nella compra della ghianda.

IV. Dichiaro in quarto luogo che rimanchi definitivamente ferma la esclusione de' forestieri di Palazzo e Genzano dalla qualità di coloni perpetui, siccome è scritto nella prima parte del capo 7 della ordinanza: senz'acchè sia accordata ulteriormente ad essi alcuna di-

(a) Anche le pietre sono intangibili! La feodalità non l'includeva ne' dritti suoi.

(b) A che serviranno dunque i parchi esistenti?

(c) Dunque le antiche grotti serviranno per i lupi e per gli animali feroci.

lazione, onde esibire que' titoli che non hanno esibiti finora (d).

V. Che siano condannati i Banzesi dichiarati coloni perpetui, e tutti gli uomini di *Banzi* (a) alle spese del giudizio.

Per dare ordine e sistema alla disamina di tante pretenzioni, uopo è guardare meno a queste che alle persone, le quali danno occasione alla contesa. Perciocchè ritrovasi una linea di demarcazione tra gl'individui di Palazzo e di Genzano con quelli dell'*ex feudo* di Banzi: i primi si vorrebbero escludere in tutto e per tutto dalla colonia perpetua ed in conseguenza dalla partecipazione di qualunque diritto ed uso civico. Non così per i secondi, a quali gli si vorrebbe riscattare la maggior parte de' loro dritti, di cui sono in possesso da tanti secoli. Divideremo perciò il nostro lavoro in due parti. La prima riguarderà i cittadini così detti forestieri, cioè i Palazzesi e Genzanesi qualunque essi sieno, a pro de' quali mostreremo di non po-

(d) Il possesso di tanti secoli a nulla vale: tutto dev'essere manomesso!

(a) Tutti gli uomini condannati alle spese? Anche quelli che non posseggono?

tersi a loro interdire l'esercizio di quelli usi che attualmente praticano, nè d' inibire ad essi la pruova per mezzo di testimonj (quantunque fosse del dovere del demanio) per mostrare la non precarietà del di loro possesso. Nella seconda poi dimostreremo, quando si vada lungi dal giusto, allorchè si pretende di restringere gli usi e le pratiche che i Bandini esercitano su quei fondi ad essi appartenenti a titolo di colonia perpetua. E definita questa specie di colonia nel vero senso delle leggi si vedrà pure di essere stati i Bandini medesimi molto pregiudicati nella classificazione de' loro primitivi diritti. Chè perciò per questa parte l'ordinanza impugnata dal Demanio merita di esser corretta non perchè il Demanio stesso fosse stato leso ne' suoi dritti; ma per essere stato troppo da quella favorito. Intendiamo dire, che il R. Rescritto è stato violato a danno di tutti i cittadini di Banzi.

Premetteremo a quella disamina alcune quistioni pregiudiziali.

PRIMA PARTE.

PRIMA QUISTIONE PREGIUDIZIALE.

Chi dovea reclamare contro l'ordinanza? Con quale autorizzazione si dovea produrre il gravame?

Abbiamo appreso dalla lunga istoria de' fatti, che oltre del ragionato e scrupoloso rapporto scritto dal Consigliere delegato nel quale si presentava un progetto di ordinanza cui si appigliò dipoi l'intendente, questi volle sentire ancora l'avviso del consiglio. Il collegio ragionò sulle basi offerte dal delegato esecutore, cui pienamente si rese uniforme: nè di ciò pago l'Intendente, passando dalla scrupolosità alla circospezione e volendo evitare qualunque piato e qualunque responsabilità, immaginò ed eseguì un altro progetto, consentaneo per altro a quello proposto dal delegato ed accolto dal consiglio, che preventivamente rimise al Ministero delle Finanze ed al Ministero degli Affari Interni. Furon fatte alcune osservazioni ministeriali, in corrispondenza delle quali fu emanata l'ordinanza. Avutane dipoi uffizialmente cognizione i prelodati Ministri, si tacquero.

Se l'ordinanza passata pel crociuolo di tante au-

torità avesse per la minima parte recato pregiudizio al demanio, chi ne avrebbe dovuto consigliare a produrre il gravame? Certamente che doveano ordinarlo i due ministri, interpellati preventivamente a dare le loro istruzioni. E se non lo han fatto, chi si può arrogare tale facoltà senza il di loro beneplacito? Non sono essi forse i più vigili custodi del demanio pubblico e dei beni dello stato? Perchè furono interrogati dall'intendente prima di pronunziare la sua ordinanza? Or non avendo alcuno de' prelodati ministri ordinato di produrre il reclamo, ci sembra un zelo troppo indiscreto per non dire smania di angustiare la pacc di tante famiglie quello di animare un litigio così affligente. E che vuol significare quella produzione del reclamo, fatta da un procuratore molti giorni prima di essere autorizzato? Sembra una determinazione spontanea, ingenua, fatta pel solo oggetto di esaurir una giurisdizione, e senza scopo positivo. L'è vero che il demanio è la parte principale nella causa; ma questa istessa parte, la quale ora reclama, in tutte le sue precedenti operazioni ha seguito gli ordini de' prelodati ministri delle Finanze e dell' Interno, uno de' quali diede vita ed origine a tanta piatire. Adunque quel ministro appunto cioè quello della Finanza dovea ordinare di produrre il reclamo. E se non lo ha fatto, è dimostrazione troppo

evidente di avere accettata l'ordinanza. Così prescrive l'art. 149 della legge di procedura sul contenzioso amministrativo. « Allorchè uno de' nostri ministri crederà che qualche decisione emessa de giudici inferiori del contenzioso amministrativo abbia leso i dritti di una delle amministrazioni da esso dipendenti e che perciò vi sia luogo a reclamare presso la Gran Corte de' Conti, disporrà che il Procurator generale della medesima presenti alla Corte un'istanza ragionata sull'oggetto di cui è quistione e procuri la riforma della decisione suddetta ».

SECONDA QUISTIONE PREGIUDIZIALE.

Chi deve provare il possesso precario, il Demanio attore, o i convenuti Palazzesi e Genzanesi?

Quali sono le pretenzioni del Demanio spiegate fin dal 1820, e che tuttavia sostiene? Che i cittadini di Genzano e di Palazzo non venghino considerati come coloni perpetui pel motivo di non aver essi provato che il di loro possesso non era precario. In fatto noi rispondiamo per ora rammentando la remota origine di tali possedimenti. Sin dall'inondazione de' Barbari, quando da Saraceni fu distrutta Banxia, allorchè i profughi ri-

coverarono in Palazzo ed in Genzano, fin da quell'epoca miserevole ha origine il possesso, che ora si contende. Gli avi ai padri, i padri ai figli passarono tranquillamente da mano a mano da generazione a generazione il possesso delle colonie. Quante generazioni han così vissuto! Quanti secoli son passati in tale tranquillo godimento! Ma lasciamo ai storici le descrizioni lagrimevoli della vita de' popoli: a noi incumbe il dovere di scrivere da Giureconsulto.

1. I Palazzesi ed i Genzanesi sono adunque i possessori immemorabili de' fondi, sopra de' quali esercitano degli usi il di cui complesso li fa considerare quali coloni perpetui. Colla qualità di possessori si ritrovano nella più vantaggiosa e legale posizione. Niuno può disturbarli dal di loro possesso senza una giusta causa ed evidentemente provata. In tutte le quistioni possessoriali bastava rispondere al Pretore, *possideo quia possideo* per dimettere dall'azione l'attore. E perchè tali giudizj eran frequenti fu pubblicato il noto editto *Uti possidetis*, il quale avea per oggetto tanto di far ritenere il possesso dell'immobile a chi lo avea, quanto d'impedire che un possesso precario avesse luogo. Da ciò nacque la massima del foro, ripetuta e ritenuta fin oggi « sacra è la causa del possessore ». Il possesso in effetti *est quid facti*; e colui il quale cerca di ri-

muovere e disturbare il possessore non altro presenta che un' assertiva. Può in buon dritto una semplice parola distruggere un fatto ed il pacifico godimento esercitato per tanti anni?

2. Il Demanio come attore è tenuto di provare la sua azione, *onus probandi incumbit actori*. I suoi amministratori avrebbero dovuto offerir la prova del possesso precario de' Palazzesi e de' Genzanesi, e non già mettere a carico di costoro una pruova negativa. Il negativo direttamente non si può provare, bensì si deve provare il positivo. Or il linguaggio del Demanio è il seguente « Voi possedete precariamente » Rispondono i Palazzesi ed i Genzanesi « No: noi non possediamo precariamente ». Chi non vede che il Demanio avrebbe dovuto provare la *precarietà*? Intanto continua ancora un giudizio di mera vessazione fondato sopra di un erroneo principio di legge e di procedura.

3. Questa verità fu conosciuta dal sempre lodevole Intendente De Nigris, oggi benemerito Vice-Presidente della Gran Corte de' Conti il quale, nel rispondere al consiglier Gala esecutore dell'ordinanza e nel trovar giusta l'assistenza di un rappresentante dal Demanio si esprime così, affinchè *possa sostenere i dritti di Casa Reale ed esibire i titoli (laddove esistono) per dimostrare il possesso precario delle colonie, che fin dal*

principio fu opposto (1). Adunque i titoli della immaginata precarietà doveano essere fin dal cominciare della lite presentati da chi sosteneva gl'interessi della Casa Reale e dipoi quelli del Demanio. In vece di convalidar così l'azione introdotta si è trovato il senso delle cose e delle leggi pretendendo di far provare dai convenuti ciocchè dovea provarsi dall'attore.

4. Eppure stretti li Palazzesi ed i Genzanesi di presentare quella pruova della non precarietà che ad altri incumbeva, e non potendolo far direttamente, lo hanno eseguito indirettamente. Essi han presentato i titoli del di loro attuale possesso, val dire che alcuni hanno offerto gl'istrumenti di divisione, altri han presentato atti di ultima volontà. E questi titoli dimostrano evidentemente ch'essi posseggono *nec vi, nec clam, nec precario*. Ma questa pruova è violenta quanto certa, è chiara quanto illegale, è negativa e non positiva; imperciocchè il fatto dell'attuale possesso è più eloquente di qualunque dimostrazione. Lo ripetiamo, il Demanio che pretendeva interdirlì del possesso dovea egli somministrar la pruova positiva. Ed

(1) Ufficio del 7 luglio 1823 esistente al foglio 212 del vol. 2 de' processi antichi.

in tal modo dovea intendersi l'arbitramento ed il Reale rescritto *doversi mantenere nel possesso delle colonie perpetue que' coloni forestieri che aveano posseduto per un Dcennio*. Queste parole non mettono a carico dei coloni il dovere della pruova: anzi non indicano persona che dovea provare. Imperciocchè le teorie legali si suppongono note a tutti, e quando queste sono fondate sulla retta ragione non si ripetono giammai. Tra quelle ve ne sono alcune di universal ragione, come le regole sulla natura e valore delle pruove, le quali perchè dipendenti da principj solidi ed indistruttibili non vengono indicate da nessuna legge. Le regole di ragione sono sempre le stesse, nè si cambiano col mutar delle legislazioni; l'argomento, la pruova, la dimostrazione e l'evidenza sono e valgono tanto in legge, quanto sono e valgono in filosofia. Ciò basterebbe per esimerci dall'obbligo di citar leggi ed autorità; ma lo stile del Foro no'l permette.

Gl'imperatori Severo ed Antonino nella L. 2 del codice Giustiniano nel titolo de *Probationibus* ci hanno lasciato scritto così *Possessiones, quas ad te pertinere dices, more judiciorum persequere .. Non enim possessori incumbit probandi eas ad te pertinere: cum te in probatione cessante dominium apud eum remaneat.*

Il giureconsulto Paolo con maggior concisione fissa la principale regola delle pruove nella L. 2 del Digesto sotto lo stesso titolo, *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.*

E gl' imperatori Arcadio ed Onorio ancor essi convalidano una massima ritenuta in tutti i giudizi di que' tempi. *Cogi possessorem ab eo, qui expetit, titulum suae possessionis dicere, incivile est.* L. 11. De Pet. Herd. Ed ognuno sa, che il vocabolo *incivile* significa contro la legge.

Nè da queste disposizioni dell' antico dritto sono difforni quelle del viggente; perocchè nell' art. 1260 delle leggi civili è scritto *colui che dimanda l' esecuzione di una obbligazione, deve provarla.* Quale regola si adatta a qualunque specie di azione. E se ciò non bastasse si può volgere l' attenzione alle leggi di procedura civile ove in più luoghi è prescritto, che ogni dimanda per accogliersi, deve essere *verificata.*

TERZA QUISTIONE PREGIUDIZIALE.

E' ammissibile ed in qual senso il reclamo avverso il capo dell' ordinanza che prescrive la pruova?

Le leggi amministrative caminano per un sentiere tutto opposto a quello delle leggi di procedura civile. Queste non ammettono appellazione avverso le sentenze interlocutorie, quali sono quelle le quali ordinano una pruova (1); ma la legge di procedura del contenzioso amministrativo nell' art. 226 lo *autorizza* chiaramente. Rimane però alla prudenza del Magistrato il vedere e determinare il punto della questione. Che cosa pretende il Demanio col suo ricorso?

Pretende d'inibirsi la pruova ai Palazzesi e Genesani di dimostrare sia co' titoli sia co' testimonj la di loro qualità di coloni perpetui e di aver essi posseduto gli usi di cui è quistione per un decennio, dal 1801 al 1811. Rispondono in primo luogo i coloni, che il dovere di questa pruova incumbe ai rappresentanti del Demanio. Dunque guardata la controversia sotto questo punto di vista il capo dell' ordinanza è definitivo

(1) Art. 515. e 516. delle leggi di procedura civile.

e non interlocutorio ; perciocchè riflette la persona ed il dovere della persona che deve somministrar la pruova. Si conchiude da ciò , che la G. Corte deve preventivamente riformare l'ordinanza pel modo onde merita di essere eseguita.

Chè se la pruova doveva rimanere a carico dei Genzanesi e Palazzesi , qualora non voglia ritenersi la diggià fatta come completa, quella non dovrebbe giammai eseguirsi per mezzo di titoli tra perchè il possesso difficilmente si cede con iscrizioni , tra perchè queste rimonderebbero ad epoche remotissime. La specie di pruova conveniente al piato sarebbe quella per testimoni ; perciocchè il possesso decennale dal 1801 al 1811 in questo modo solamente potrebbe essere verificato. Ed è debito del Magistrato di facilitare le vie alle parti quando specialmente gli è facoltativa, onde assicurarsi della giustizia che le compete.

Troviamo poi così assurda ed irregolare la pretenzione del Demanio colla quale assume dichiararsi incompleta la pruova diggià raccolta, o dichiararsi precluso ogni altro termine a presentarla , che non ci occupiamo neppur di rispondere. Chi non vede, che la G. Corte non può valutare la pruova in secondo esame , senzacchè prima non venghi discussa dall'Intendente o dal consiglio dell'Intendenza della Provincia ?

Si toglierebbe il primo grado di giurisdizione , se si aderisse ai desiderî del Demanio. E trattandosi poi di una quistione nascente dall'esecuzione di un giudicato e di un reale Rescritto , quale articolo di legge si può invocare per fissare un termine improrogabile onde sopprimere i benefici voleri del Sovrano, e distruggere i dritti de' cittadini di Genzano e Palazzo ? Altro che prescrizione trentenaria si richiede per annientare i dritti nascenti da un giudicato : e se vi sono de' casi in cui un giudicato può essere distrutto , non ve ne sono certamente per infrangere un Sovrano Rescritto.

PARTE SECONDA

C A P. I.

L'ordinanza impugnata dal Demanio lungi dal pregiudicare i diritti suoi, offende i diritti de' Banzesi.

Chiunque ha letto attentamente la storia della causa e ne ha ponderato le vicende, nel suo animo ha diggià formato il giudizio di quanto sieno stati li Banzesi pregiudicati ne' loro diritti. Imperciocchè passando dalle mani di un' Autorità ad un' altra, l' ultima ha sempre trovato qualche cosa a risecare su' quelli usi che la prima autorità gli avea accordato. E con tale progressione pregiudizievole sono arrivati a quell' ordinanza dell' Intendente, la quale, se merita di essere corretta, lo merita appunto per far salve le ragioni de' Banzesi. Riassumiamo le disposizioni del Real rescritto. Si ordinò

1. Che godessero come Coloni perpetui le terre fin a quell' epoca coltivate, corrispondendone la stessa prestazione fino a quel tempo corrisposta. 2. Che avessero dovuto esercitare nel bosco tutti gli usi fino a quell' epoca esercitati. 3. Che de' coloni forestieri avessero dovuto mantenersi in possesso solo quelli che sen-

za titolo di fitto o altro documento avessero posseduto per anni dieci dal 1801 al 1811. - 4. Che ogni colono dichiarato perpetuo per effetto delle prescrizioni contenute ne' decreti del 1808, 1809 e 1810, estinto ogni diritto di devoluzione e di fida fosse facoltato di affrancare e potersi chiudere le terre con passarsi la Fondiaria in testa propria. 5. Che i coloni abitanti in Banzì fossero stati esenti dal pagare canone pel suolo delle case da essi fabbricate e che fossero facoltati ad edificarne delle nuove per abitazione loro senza pagare canone alcuno pel suolo che occuperanno, purchè ciò sia in un sito non pregiudizievole alla Badia - 6. Che dovessero essere esenti dalle annuali pigioni per le case di proprietà della Badia, restando a loro carico la fondiaria e le spese di manutenzione, mentre la proprietà appartenerrebbe alla Badia nel solo caso di abbandono.

Da questa disposizione risulta chiaramente la qualità delle pratiche ed usi esercitati dai Bandini sulle Terre di quell' ex feudo, come emerge ancora dagl' Istrumenti di fitto del 1784, 1800 e 1806. Or l' Intendente nella classificazione de' medesimi non dovea omettere che un Sovrano Rescritto gli approvava tutti senza veruna distinzione e senza la clausola restrittiva per le sole terre in vicinanza dell' abitato e sotto la

special denominazione conosciuta come si trova scritto nell' art. 8. dell' Ordinanza del 1836.

2. Dovea parimenti l' Intendente conoscere che nel complesso de' diritti approvati dal Re in termini generali era compreso quello di nulla doversi a titolo di prestazione da' Banzesi per i canneti, essendo questa una pratica di cui special menzione è fatta nell' Istrumento del 1800. (1)

3. L' ordinanza dell' Intendente esclude del beneficio della esenzione una quota di terreni riportati per tomoli cinque addetti ad uso di orti a secco e si assoggetta alla condizione delle vigne; ma le antiche pratiche osservate da tempo immemorabile ci assicurano che queste frazioni di terre erano esenti da ogni prestazione; quindi l' Ordinanza dell' Intendente ha violato la sentenza Arbitramentale ed il R. Rescritto.

4. Se i Bandini godevano del diritto di legnare a secco, del morto a terra, del selvatico, del verde e fruttifero per uso di costruzione (2), per farne i strumenti rurali e cerchi di botti, l' Intendente è venuto a

(1) Fol. 16. Vol. 2.

(2) Come dagli atti nel vol. 2.

violare il Sovrano Rescritto coll' Art. 2. dell' Ordinanza, restringendo il diritto sul selvatico nel caso di assoluta necessità, e coll' art. 3. sottomettendo i Bandini all'obbligo di dimandare il permesso all' Amministrazione generale quante volte facesse loro bisogno di tagliar sul verde e sul fruttifero.

Con più ragionevolezza nel rincontro avrebbe potuto dirsi che queste recisioni avrebbero dovuto esser soggette alle regole forestali e sotto la vigilanza degli Ispettori locali e de' locatori, essendosi sempre così praticato, e per la ragione che operandosi diversamente si verrebbe a mettere un ostacolo al prosperamento dell' agricoltura e di una Popolazione tuttora nascente la quale merita le paterne cure del Legislatore e del Magistrato.

5. L' uso delle grotti nommai contrastato per lo addietro viene coll' Ordinanza dell' Intendente ad essere accordato ai Bantini con una tale clausola che lo rende inesequibile. E per verità coll' articolo 7 dell' Ordinanza si prescrive di restare in libertà degli affittatori del bosco di servirsi delle stesse grotti di cui si servono i coloni: ciocchè vuol dire in altri termini che i coloni per l' uso delle grotti sieno soggetti assolutamente al capriccio de' fittatori del bosco. Questa disposizione dell' Intendente si oppone all' intelligenza-

del Rescritto che rende sacre le antiche pratiche e gli antichi usi costantemente osservati.

6. In ultimo il più grave pregiudizio fatto ai Banzesi è quello di aver negata la facoltà ai coloni dichiarati perpetui di affrancare e chiudere le terre se non dopo spirato il contratto di fitto.

A prescindere che questa clausola è in opposizione del R. Rescritto e della Sentenza Arbitrale, non è consentanea ad alcun principio di giustizia, e si rende alla fine elusoria ad ogni risultamento. Perciocchè o è giusto che si accordi ai Coloni di Banzi il diritto di affrancare e di chiudere le terre, o è ingiusto. Se l'è giusto come risulta dal giudicato, non è da comprendersi perchè dovrebbe protrarsene la esecuzione. Se poi è ingiusto sin dall' origine sua non si arriva ad intendere come potrebbe divenir giusto dopo un tempo determinato quale sarebbe il termine dell'affitto.

D'altronde avendo per sistema la cassa di ammortizzazione di conchiudere un secondo affitto della Badia di Banzi, primacchè abbia termine il precedente, ne seguirebbe che i Banzesi non potrebbero giammai mettere in esercizio la facoltà di affrancare. Ed ecco come si renderebbe elusorio il più sacro diritto della colonia perpetua. Tutte queste cose meritano di essere ponderate dalla saggezza della G. Corte con quella imparzialità che le distingue.

Il gravame del Demanio è del tutto insussistente.

Se l' Ordinanza impugnata, come abbiám dimostrato, ha renduto grave pregiudizio ai dritti de' Bandini, poca fatica costerà certamente far conoscere quanta irragionevolezza include il Reclamo in principale prodotto dalla Real Cassa di Ammortizzazione.

1. Si di non essere stati obbligati al pagamento di un canone speciale per gli alberi: e che per determinarlo è mestieri di una perizia.

Pretenzione e questa la quale vorrebbe far rinascere i diritti angarici feudali. Se un canone si paga pel terreno ove sono stati piantati gli alberi dai coloni, con quale sentimento di giustizia si possono obbligare ad un secondo canone per aver migliorato i fondi colle piantagioni? In vece di darli un premio, gli si comminerebbe una pena pecuniaria. Ma per viemmeglio comprendere l'illegalità della pretenzione uopo è guardare l' indole della colonia perpetua. E indubitato che il colono perpetuo gode più ampie prerogative dell' Enfiteutecario: in effetti nell' enfiteusi il padrone diretto può in diversi casi devolvere a se il pieno dominio, ma nommai può pretendere un secondo cano-

ne per gli alberi piantati: chè anzi volendo essere pre-ferito nella vendita, deve pagarne il prezzo. Or se il padrone diretto non può pretendere un secondo canone nell'enfiteusi in cui il padrone utile ha minori dritti, come poi lo può dimandare nella colonia perpetua in cui i dritti del colono sono maggiori?

Le altre pretenzioni poi sono così fiscali e vessatorie che non meritano di essere allontanate per via di ragionamento, perchè non tengono altra base che quella del volere. In effetti il non permettere che non si cavino pietre e non si facciano calcaje, fornaci, parchi e grotti è la stessa cosa che distruggere ogni specie di agricoltura conveniente a que' luoghi, è la stessa cosa che discacciare i poveri coloni o ridurli allo stato d'inerzia forzata. Chè se a coloni gli si proibisce di tagliare alcuni virgulti per cerchiare le botti, debbono abbandonare l'industria del vino: se gli si toglie il dritto di cavar pietre e cuocerle, le loro case cadranno a terra, ne potranno ricostruirle. Ma se di questi dritti ne han goduto pacificamente finora, con qual fondamento se ne dimanda l'abolizione?

2. La Cassa si grava dell'uso accordato ai Banzesi senza esser tenuti a prestazione per le acque nella continenza delle Terre coloniche, per le passate e per

le grotti da ripor vino, nonche per le masserie di fabbrica, pagliai, aje e fenili.

La Real Cassa avrebbe dovuto riflettere che lungi dall'essere ingiusta questa parte dell'Ordinanza, lo era la seconda parte del medesimo capo col quale si eccettavano dalla franchigia gli orti a secco contigui alle masserie e gli orti contigui all'abitato. Se molte prove esistono in due volumi compilati da cui emerge che da essi non si è mai pagato canone, o non se n'è fatta categoria distinta dal canone pagato per le terre coloniche, come obbligarli a novella contribuzione?

D'altra banda dovea riflettersi che per la maggior parte sono bonifiche fatte sulle terre coloniche da possessori medesimi, e perciò ne debbono avere il libero godimento senza pagamento alcuno.

3. Pretende in terzo luogo il Demonio, che l'imibizione al pascolo cominci dal 15 settembre e non dal 15 ottobre: che il dritto di legnare sia limitato al secco e morto a terra; che intangibili venghino dichiarati gli alberi vegetanti: che non si recidan frasche per i bovi: che non si cavino pietre; che non si facciano calcaje e fornaci e parchi e grotti: ed in fine che non venghino preferiti nella compra delle chiande.

L'art. 6. dell'Ordinanza prescrive che durante il tempo della ghianda dal 15 ottobre al 15 novembre

i coloni che hanno il diritto del pascolo sulle terre boschive abbiano dal Conduttore assegnati dei pascoli ricettibili da cui se i medesimi coloni non sono contenti gli si debba una bonifica proporzionata al tempo del divieto.

Questa clausola se ha in mira gli interessi dell'agricoltura non lede punto i diritti del proprietario e dei conduttori. Perciocchè se i coloni non si contentassero de' pascoli che potrebbero pe' loro animali assegnarsi da conduttori alla estremità del Globo, non ricuseranno mai que' pascoli recettibili che gli si assegnerebbero in prossimità de' luoghi secondo il loro bisogno onde aver pronti gli animali al servizio dell'agricoltura. E così questa misura escluderebbe la bonifica in moneta.

Pretendere poi che gli animali venghino eliminati del pascolo dal 15 di settembre, e non già dal 15 di ottobre sembra una vessazione senza profitto, perchè le ghiande non cominciano a cadere che alla fine del mese di ottobre, e non nel mese di settembre.

Se venne accordato colla Sentenza Arbitramentale l'assoluta proprietà delle case a coloro che se ne trovavano possessori senza veruna distinzione, inutil cosa è l'ascoltare le pretese della Real Cassa di ammortizzazione, la quale vorrebbe escluso da tal beneficio Leonardo Antonio Nozza possessore di una porzione del

casamento denominato Stallone. Egli lo ha posseduto e lo possiede per diritto ereditario pagando il contributo fondiario, e se i suoi concittadini ne hanno abbandonate le altre porzioni per esser rovinate, egli non le ha mai lasciate e vi si trova in possesso con avervi praticato riparazioni ed urgenti accomodi.

La Real Cassa pretende ancora che sieno esclusi dal beneficio della colonia perpetua una tale Nunzia Giordano perchè maritata in Genzano fin dacchè fu pubblicata la Sentenza Arbitrale, D. Luigi Lomuto e Silvestra Giordano che avevano pignorati i loro fondi. Ma trovandosi ora la prima in Banzi per rientrare ne' diritti ereditari del defunto suo genitore, ed il secondo avendo richiamato a se la porzione di terreno che per fatto non suo si trovava in mano di D. Francesco Saverio Albani, ed il terzo essendo rientrato nel possesso de' fondi dopo avere estinte le sue obbligazioni, è ben giusto che sieno riabilitati nella colonia perpetua.

Finalmente un'atto protestativo del di 8 Ottobre 1836 per parte dell'Amministrazione della Real Cassa ha significato ai Banzesi, ch'essi potranno far uso dei parchi finchè non piacerà alla Real Cassa di farli distruggere. Questo atto di minacciata violenza merita di essere fermato con una preventiva disposizione della G. Corte, nè si deve permettere che i coloni perdessero ogni dritto

(132)

nascente dal dominio utile. D' altronde potendo i fidarj forestieri costruirsi de' parchi per commodo e tutela de' loro armenti, sarebbe ben' assurda cosa se volesse negarsi questa facoltà ai Banzesi i quali sono obbligati rimanersene per tutto il corso dell'anno in quel tenimento.

Siamo al termine dopo lungo cammino, ed abbiamo appreso una sola verità, affliggente quanto chiara la quale abbraccia tutta la causa, dacchè ebbe origine fino al punto in cui scriviamo. Ed è appunto quella, che a misura che la causa è passata da un autorità, sia amministrativa sia giudiziaria ad un' altra autorità, i miseri coloni vi han perduto sempre qualche uso, e qualche prerogativa. Il Demanio infine si duole dei favori a lui concessuti. Speriamo di essere pervenuti innanzi ad un Tribunale, ove tacciono le passioni ambiziose e lo spirito di parte, e con fondamento dimandiamo che venghino accolti i voti di tanti padri di famiglia bersagliati, i quali non altro desiderano che un tetto ove ricoverarsi, ed un pezzo di terreno onde coltivarlo, scarso quanto dovuto appannaggio di chi vive in società civilizzata.

M. Solimene.

Jur. V 928

95851

UNA RIMOSTRANZA

ED

UNA PETIZIONE

DE'

CITTADINI DI BANZI

All' attuale Governo Italiano



POTENZA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI VINCENZO SANTANELLO

1861.